Gestione Italia
Gas & Power

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO

ai sensi del D.LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE “A”

INDICE

1. Introduzione3
2. I reati presupposto del D.Lgs.5
3. Le sanzioni19
4. Il Modello di Organizzazione e Gestione20
5. Composizione del Modello22
6. I principi regolatori del Modello22
7. Obiettivi, finalità perseguite nell'adozione del Modello e suoi destinatari23
8. La metodologia adottata per l'adozione del Modello24
9. La mappatura dei processi "a rischio"25
9.1. Analisi dei documenti aziendali e pianificazione delle interviste25
9.2. Ricostruzione della storia di Gestione Italia25
9.3. Gli organi societari e gli organi di controllo25
9.4. La struttura organizzativa della Società25
10. Valutazione del rischio: identificazione e analisi dei rischi26
11. Attività e processi sensibili27
11.1. Posizioni organizzative sensibili33
12. Le fattispecie di reato realizzabili nei vari processi aziendali e le corrispondenti misure 33
13. Struttura Modulare del sistema di controllo64
14. L'Organismo di vigilanza (Odv)65
14.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza66
14.2. Convocazione e obbligo di riservatezza66
14.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza67
14.4. Durata in carica, sostituzione e revoca dell'Odv68
14.5. Le risorse dell'Organismo di vigilanza69
14.6. Flusso informativo dell'Odv verso il vertice societario69
14.7. Flusso informativo verso l'Odv69
15. Il whistleblowing70
15.1. Attivazione dell'OdV71
16. Reporting e gestione dei documenti71
17. Formazione e informazione71
18. Informativa a consulenti, fornitori e partners72

19. Sistema disciplinare 72
19.1. Finalità del sistema disciplinare 72
19.2. Svolgimento del procedimento disciplinare 73
19.3. Misure nei confronti degli Amministratori 75
19.4. Misure nei confronti dei Sindaci 76
19.5. Misure nei confronti di altri destinatari 76
19.6. Misure nei confronti di altri destinatari 76
20. Ulteriori misure 76

1. Introduzione

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231. Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. I destinatari del Decreto in parola sono «gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1, comma 2). La disciplina non si applica invece «allo Stato, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (art. 1, comma 2).

Il D.Lgs. 231/2001 introduce dunque una particolare forma di responsabilità dell'Ente, sulla cui natura (penalistica piuttosto che amministrativa) la dottrina si è lungamente interrogata senza tuttavia giungere ad interpretazioni universalmente condivise. Per questa ragione il Legislatore ha redatto un testo normativo, quanto più autosufficiente possibile e nella relazione alla legge delegata ha esplicitamente ipotizzato la nascita di una nuova forma di responsabilità che comprende aspetti sia di carattere penale che amministrativo.

Più nello specifico, il fatto costituente reato, posto in essere da un dipendente o da un esponente di un ente integra sia un reato ascrivibile alla persona fisica, il quale soggiace alla pena corrispondente prevista dalla legge, sia un 'illecito amministrativo', punibile con sanzione amministrativa, per l'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso. La responsabilità degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la quale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 9 ss. del decreto in parola, si configura nell'ipotesi in cui «a) […] persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché […] persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; o b) […] persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)» (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001) pongano in essere uno dei cc.dd. reati presupposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

È bene precisare che, qualora il reato sia commesso da uno dei soggetti apicali (art. 5, co. 1, lett. a), la responsabilità dell'ente è presunta e in capo a quest'ultimo grava quindi, ai fini della esclusione della relativa responsabilità, l'onere di provare che i soggetti in parola abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

L'ente è dunque responsabile se non dimostra che:

- «l'organo dirigente ha adottato o ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 6, comma 1, lett. a);
- «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo» (art. 6, comma 1, lett. b) e non vi è stata da parte di tale organismo alcuna carenza o insufficienza nello svolgimento dell'attività di vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d);

- il comportamento che ha causato il reato è stato posto in essere dal soggetto in posizione apicale, il quale ha eluso «fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione» (art. 6, comma 1, lett. c).

Nel caso in cui il reato sia stato invece realizzato da un soggetto subordinato non vi è alcuna presunzione di colpa, ma è il magistrato inquirente a dover provare che la commissione del reato è stata possibile a causa della inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli organi di vertice. «In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» (art. 7, commi 2, 3 e 4).

Responsabilità dell'Ente in relazione all'autore del reato

Autore del reato

Soggetto apicale

Soggetto subordinato

Colpevolezza dell'Ente

Presunta. Spetta all'Ente l'onere di provare che i soggetti in parola abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi contraria

Non presunta. Spetta al magistrato inquirente l'onere della prova

Oggetto della prova

Esistenza di un efficace modello organizzativo

Inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali

Esclusione della responsabilità

Adozione di un efficace modello organizzativo

Adozione di un efficace modello organizzativo

2. I reati presupposto del D.Lgs.

La responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.Lgs. 231/2001, non è prevista in relazione al compimento di tutti i reati, ma appare collegata solo ad alcune (numericamente non insignificanti) fattispecie illecite, elencate nella Sezione III del decreto. Prima di passare in rassegna il catalogo dei reati in parola (cc.dd. reati presupposto) è bene tuttavia precisare che le fattispecie incriminatici comprese nel catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate allo stadio del mero tentativo, generano, per l'ente, la responsabilità prevista dal dato normativo in parola. In particolare, l'art. 26, co. 1, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente, ai sensi dell'articolo 26, «impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento».

I reati per i quali il decreto risulta applicabile sono i seguenti:

Elenco dei cc.dd. reati presupposto

«Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture» (art. 24, D.Lgs. 231/01), che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o dell'Unione europea), la truffa (a danno dello Stato), la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e la frode nelle pubbliche forniture.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p., secondo cui "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni").
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p., secondo cui "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni").
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. secondo cui "Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi

contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro")

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n.1, c.p. che si riferisce al reato e alla relativa pena prevista nel caso in cui chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro ente pubblico o dell'Unione Europea. In tale ipotesi la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p., il quale prevede l'ipotesi di truffa aggravata, qualora la fattispecie di truffa regolata dall'art. 640 c.p. sia posta in essere per ottenere erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p., il quale fa riferimento alla frode informatiche che, in questa ipotesi, rileva qualora si tratti di reato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e si configura nel caso in cui "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno").

«Delitti informatici e trattamento illecito di dati» (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491bis, c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

«Delitti di criminalità organizzata» (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.). «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio» (art. 25, D.Lgs. 231/01)
- Concussione (art. 317 c.p., il quale recita testualmente "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni")
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., il quale recita che "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni")
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., secondo cui "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni")
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p., che prevede che "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio") - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p. che prevede che "La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi")
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., che dispone che "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni")
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, il quale dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi".
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p., il quale prevede che "Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo

320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità")

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., il quale dispone che "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri").
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee, di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e di tutti i soggetti indicati all'art. 322 bis c.p., comma 1, dai nn. 1 a 5 quater (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p., secondo il quale "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter, e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio").

«Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01), che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.).

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

«Delitti contro l'industria e il commercio» (25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001), in particolare riferibili agli illeciti commessi nelle frodi in commercio -Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter, c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

«Reati societari» (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., il quale dispone che "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni")
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, il quale prevede che "Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta").
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c., il quale prevede che "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni").

- Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c. c., articolo del codice civile però abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262).
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c., articolo del codice civile però abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c., che sanziona gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali e con la propria condotta cagionano un danno ai soci).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c. che sanziona la condotta degli "amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli").
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c., che sanziona "gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite").
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c., che sanziona "gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge")
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c. che sanziona "Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori").
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c. che sanziona "Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione"). - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c., che sanziona "I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori").
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c., che sanziona "Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto").
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c., che sanziona "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari").
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c. che dispone che "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni")

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., che al primo comma punisce "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà")
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 –bis c.c., che sanziona "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata")

«Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali» (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

«Delitti contro la personalità individuale» (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies, c.p.)

«Reati di abusi di mercato» (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01), che correla la responsabilità amministrativa dell'Ente alla commissione di illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187- quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

«Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

«Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio» (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01), che correda la responsabilità amministrativa dell'ente ad operazioni di trasferimento, occultamento o utilizzo di beni di provenienza illecita - Ricettazione (art. 648 c.p., che sanziona chi "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare") - Riciclaggio (art. 648-bis c.p., che sanziona chi "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa)

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., il quale individua le pene applicabili a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo (co. 1) o non colposo (co. 2), "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa")

«Delitti in materia di violazione del diritto d'autore» (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001), ovvero all'utilizzo non lecito di materiale protetto da copyright

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).

Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b); - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati

atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941(lett. c);

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

«Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria» (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

«Reati ambientali» (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)

Reati previsti dal Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. che sanziona "chiunque abusivamente cagiona una Compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata"). - Disastro ambientale consistente, alternativamente nella: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinques, c.p. che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa) - Delitti associativi aggravati previsti dall'art. 452-octies c.p.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta retroattività, previsto dall'art. 452 sexies c.p., secondo cui "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inquinamento idrico (art. 137):
- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte

terza del D.Lgs. 152/2006 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni da parte dell'autorità competenti (co. 3);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, previsti dagli artt. 103 e 104 (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo); - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5), deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Siti contaminati (art. 257):
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti senza copia cartacea della documentazione prevista all'art. 260-bis, co. 7, nonché uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della documentazione indicata nell'art. 260-bis, co. 8, fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2) (l'articolo 260, nonostante figuri ancora nell'art. 25 undecies, d.lgs. 231/2001, è stato tuttavia abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n. 21/2018).

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di:

- commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2); - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

«Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (art. 25-duodecies), teso allo sfruttamento di manodopera in condizioni di illegalità.

- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, D.Lgs. 286/1998).
- Reato previsto dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 286/1998, a mente del quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - i il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - ii la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - iii la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - iv il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - v gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

- Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, col fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998).

«Razzismo e xenofobia» (art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

«Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati» (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

«Reati tributari» (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- Indebita compensazione (art. 10-quater. D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

«Contrabbando» (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 che college la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di cui al D.P.R. 23.1.1973 n. 43 (recante T.U. Disposizioni legislative in materia doganale – TULD).

«Reati transnazionali», introdotti con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (artt. 3 e 10)

L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10, L. 146/2006 prevede le sanzioni connesse alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dal su indicato articolo 3, in relazione alla commissione dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Reati concernenti il traffico di migranti di cui agli artt. art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

3. Le sanzioni

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 comporta l'irrogazione di una serie di sanzioni la cui applicazione è rimessa all'apprezzamento e alla valutazione del Giudice. In sintesi esse sono costituite da:

1. Sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12);
2. Sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17), consistenti nelle seguenti fattispecie:
 a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione di un reato;
 c. divieto di contrarre con la P.A., salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico;
 d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 e. divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tuttavia, «Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva» (art. 15);
 f. pubblicazione della sentenza (art. 18)
 g. confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19).

Gli articoli successivi si riferiscono invece alla reiterazione dei reati (art. 20), alla pluralità di illeciti (art. 21), alla prescrizione (art. 22) e alla inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23). Tale ultima disposizione prevede, al primo comma, che «Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

4. Il Modello di Organizzazione e Gestione

Il D.Lgs. 231/2001, oltre a prevede le fattispecie in cui è possibile ravvisare la responsabilità amministrativa dell'ente, contempla altresì la possibile esclusione della responsabilità in parola, nel caso in cui l'Ente abbia correttamente adottato ed efficacemente attuato i cc.dd. modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il compimento di reati della stessa specie di quelli eventualmente posti in essere (art. 6, comma 1; art. 7, commi 2, 3 e 4).

L'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un idoneo modello di organizzazione e gestione, sancendo che lo stesso debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il presente Modello, realizzato sulla base delle indicazioni contenute nel suindicato articolo, ha dunque quale obiettivo la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche e soprattutto attraverso un controllo ex ante, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree 'sensibili' al rischio di commissione delle fattispecie di reato indicate dalla normativa in esame, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissioni di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e amministrative, irrogabili alla Società;
- diffondere la cultura della legalità, evidenziando che i comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

➢ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
➢ la mappatura delle Aree a rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati presupposto;
➢ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
➢ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
➢ l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
➢ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
➢ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
➢ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
➢ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;

l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

5. Composizione del Modello

Il Modello di organizzazione e gestione della Gestione Italia (d'ora Gestione Italia) è costituito dalla seguente documentazione:

- Linee guida di Confindustria documento utilizzato come linea guida metodologica, oltre che come riferimento per alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto;
- Analisi del rischio, elencazione delle attività/processi sensibili, ossia di quelle attività, nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito e identificazione delle misure di prevenzione;
- Codice Etico, documento che illustra i valori-guida della Società raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, e se necessario dettando specifici divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati. Come messo in rilievo in particolare nelle Linee guida 231 di Confindustria (pp. 46 ss.), elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato difatti dall'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231. Tali principi possono essere inseriti in un codice etico, il quale costituisce documento ufficiale dell'ente contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dello stesso nei confronti dei "portatori d'interesse" (ossia dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Esso rappresenta dunque uno strumento da adottarsi in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partner. Nel Codice Etico sono reperibili le linee guida concernenti i diritti e i doveri di tutti quelli che, a vario titolo, partecipano alla vita dell'organizzazione. La Società ha adottato, unitamente al presente modello, un codice etico, che ne costituisce parte integrante; • Modello di organizzazione e gestione, nella sua parte descrittiva, ossia il presente documento che contiene: i principi regolatori, gli aspetti generali ed alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto (es. Organismo di Vigilanza e Controllo, sistema sanzionatorio); il sistema sanzionatorio; i processi di formazione e informazione che documentano l'attività di condivisione delle regole aziendali e delle relative prescrizioni che ne derivano (sistema sanzionatorio); i flussi di informazione all'Organismo di Vigilanza, che riportano situazioni di potenziale anomalia o di palese violazione della normativa aziendale;
- La documentazione operativa interna, nonché la documentazione contrattuale (tra cui anche il CCNL applicabile) che definisce i principi generali di riferimento nella gestione dei processi aziendali.

6. I principi regolatori del Modello

Nella definizione, costruzione e applicazione del Modello si sono osservati i principi regolatori di seguito elencati:

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- separazione delle funzioni (ove possibile). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure;
- tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'individuazione delle attività a rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la definizione di uno specifico flusso informativo a carico delle singole funzioni aziendali verso l'Organismo di Vigilanza;
- la verifica dei comportamenti aziendali, mediante audit periodici mirati alla verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

7. Obiettivi, finalità perseguite nell'adozione del Modello e suoi destinatari

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela dell'immagine e della propria posizione, delle aspettative dei propri soci, dipendenti e della collettività ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro confronti, oltre che di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- offrire ai soggetti che segnalino anomalie nella gestione delle attività un adeguato grado di tutela rispetto a possibili atti ritorsivi e discriminatori di qualsivoglia genere (in conformità a quanto definito dalla Legge n. 179/2017);
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai

principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'attuazione della propria mission aziendale;

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio.

Il Modello e i principi in esso contenuti si applicano agli Organi societari, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività sensibili per conto o nell'interesse della Società (di seguito "Destinatari").

8. La metodologia adottata per l'adozione del Modello

In conformità a quando prescritto dal D. Lgs. 231/2001 (in particolare dall'art. 6) e illustrato nelle Linee Guida di Confindustria, oltre che definito da consolidata giurisprudenza, il Modello organizzativo è costruito come il risultato ultimo di una serie di attività complesse. Ciò per permettere che l'adozione del Modello possa rappresentare un effettivo ed efficace strumento di prevenzione attraverso l'adozione di un generale, completo ed idoneo sistema di controlli interni.

Le attività per la sua implementazione sono articolate nelle seguenti fasi:

- Risk Assessment e Gap Analysis. Attraverso la conduzione di interviste con i vari responsabili di processo sulle modalità di gestione operativa degli stessi si evidenziano le attività esposte al rischio di illecito. Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure e deleghe). Sulla base dei risultati ottenuti è operato il confronto tra le procedure esistenti, il livello di controlli definiti, il grado di conoscenza e diffusione degli stessi e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività viene definita e formalizzata la gap analysis della Società, ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del Modello di organizzazione e gestione.Viene così realizzata la mappatura dei processi a rischio cioè delle attività ove è possibile il rischio di commissione dei reati. In particolare occorrerà individuare le fattispecie di reato rilevanti per l'ente e parallelamente le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultino interessate da eventuali casistiche di reato. L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali. L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

Definizione dei protocolli. In questa fase rientrano le seguenti attività:

- formalizzazione e/o integrazione della documentazione esistente nella Società con le attività ed i controlli definiti e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo;
- costruzione del Modello di Organizzazione e Gestione come documento di sintesi e raccordo dei principi, regole di comportamento, protocolli definiti, misure specifiche di prevenzione e controllo, organi e soggetti interessati e sistema sanzionatorio;
- definizione e aggiornamento del sistema dei flussi informativi;

Pianificazione dell'attività di formazione differenziata e di attività di audit sui processi identificati come esposti a rischio di commissione reati.

9. La mappatura dei processi “a rischio”

9.1. Analisi dei documenti aziendali e pianificazione delle interviste

La mappatura dei processi consiste nella individuazione e conseguente elencazione dei principali processi svolti dalla società. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno alla società (utente).

L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva. La mappatura conduce dunque alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione, il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

Al fine di effettuare una corretta mappatura dei processi “a rischio” della Società si è proceduto, in seguito ad una prima riunione, a reperire e ad attentamente esaminare la documentazione aziendale che la Società ha ritenuto già preliminarmente rilevante, per poi procedere alla pianificazione delle interviste.

Nel processo di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell’attività di predisposizione del Modello e dei suoi allegati. L’identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Prima di procedere all’analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei principali processi che caratterizzano le attività poste in essere dalla Società.

In seguito allo svolgimento di interviste e all’esame della documentazione fornita è stato possibile ricostruire la storia della Società e la struttura organizzativa della stessa, fondamentali ai fini della mappatura dei processi “a rischio” e quindi della successiva identificazione dei rischi.

9.2. Ricostruzione della storia di Gestione Italia

Gestione Italia nasce nel 2015 come società specializzata nella distribuzione di carburanti per l’autotrazione, disponendo di aree di servizio dislocate su tutto il territorio italiano.

Nel 2018, l’azienda si affaccia sul mercato delle commodities energia e metano, creando la divisione Gas & Power, attualmente posizionata lungo le filiere in qualità di shipper.

9.3. Gli organi societari e gli organi di controllo

In Gestione Italia, gli organi societari sono costituiti dall’Assemblea dei Soci, mentre l’amministrazione della Società è affidata al Cda.

9.4. La struttura organizzativa della Società

La struttura organizzativa della Società è articolata in una sede legale, sita in Roma in Piazzale Luigi Sturzo, 9, che ospita anche la sede operativa della divisione Gas & Power. Dispone, poi, di un’altra sede operativa sita in Grumo Nevano (NA) al Corso Domenico Cirillo, 25, nella quale vi sono gli uffici amministrativi.

10.Valutazione del rischio: identificazione e analisi dei rischi

Questa fase della gestione del rischio, individuata nelle Linee guida Confindustria, consiste nella individuazione all'interno della Società del sistema di controlli esistente, al fine di verificare la effettiva capacità dello stesso di ridurre i rischi identificati. Attraverso quest'attività di analisi è possibile mettere in evidenza se il rischio esistente si configuri o meno come un rischio accettabile.

Un rischio è accettabile, secondo quanto si legge nelle Linee guida di Confindustria, quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere.

Nel caso dei reati dolosi la soglia di accettabilità è costituita da un sistema di preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente; nel caso invece di quelli colposi, la soglia del rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 231 da parte dell'Organismo di vigilanza. I modelli di organizzazione e gestione devono essere quindi idonei a prevenire i reati sia dolosi che colposi e a ridurre il rischio ad un livello accettabile e, per questo, il primo obiettivo del presente modello è quello della procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato. Sicché, nel caso in cui, al netto del sistema dei controlli esistenti, il rischio emerso appare accettabile, ciò vorrà dire che è presente un sistema di controlli in grado di prevenire i rischi. Qualora dall'analisi in parola emergesse invece un rischio 'non accettabile' si ravviserebbe la necessità di elaborazione di un sistema di adeguamento del sistema di controllo preventivo. A tal fine, dopo aver individuato, guardando anche il sistema dei controlli esistenti, i processi a rischio e identificato i rischi di commissione dei reati esistenti si è proceduto ad individuare le ulteriori misure di prevenzione necessarie che saranno implementate.

11.Attività e processi sensibili

I processi definiti all'interno della Società possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- esposizione diretta, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo sono di per sè stesse esposte al rischio di commissione di illecito. Ad esempio, la richiesta di finanziamenti allo Stato, comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;
- esposizione strumentale, se il processo di per sè stesso non è esposto a rischio di illecito, ma lo è il suo risultato. Ad esempio: la stipula di contratti di consulenza, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita;

- nessuna esposizione, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.

Alla luce dell'analisi di rischio svolta, ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano concretamente rilevanti per la Società i seguenti reati riferiti ai corrispondenti processi (processi di riferimento).

Reati ex D.Lgs. 231/2001

Processi di riferimento

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa
- Gestione del rapporto con il Collegio Sindacale
- Rapporti con la PA in occasione di ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, SSL, ambiente)
- Rapporti istituzionali con PA per la tutela degli interessi societari
- Rapporti con la PA per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, o concessioni
- Rapporti con autorità giudiziarie
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Selezione del personale
- Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza
- Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)
- Gestione formazione
- Assetto organizzativo, poteri e deleghe
- Procedimento di nomina di soggetti apicali
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscale
- Verifica delle giacenze e dell'inventario

Reati di falso nummario e segni di riconoscimento (art. 25 bis)

- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione ciclo attivo e passivo

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Verifica delle giacenze e dell'inventario

Reati societari (art. 25 - ter)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Controllo di gestione
- Gestione del rapporto con Collegio Sindacale
- Predisposizione del bilancio
- Gestione sinistri
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Assetto organizzativo, poteri e deleghe
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi
- Verifica delle giacenze e dell'inventario
- Ripartizione degli utili

Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater)

- Gestione acquisti beni e servizi

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)
- Gestione sistemi telematici (internet)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 e 25 quinquies)

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Selezione del personale
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies – 187 quinquies TUF)

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione rapporti con Collegio Sindacale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet) Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

Reati in materia di SSL (art. 25-septies)

- Struttura organizzativa
- Sicurezza sul lavoro
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione emergenze e sinistri
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25-octies)

- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione rapporti con Collegio Sindacale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Verifica giacenza e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Attività di gestione della comunicazione organizzativa
- Attività di formazione

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- Rapporti con autorità giudiziarie

Reati ambientali (art 25-undecies)

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto materie prime
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione hardware, software e beni connessi
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione del ciclo dei rifiuti
- Attività di smaltimento prodotti
- Attività di produzione

Impiego di cittadini irregolari (art. 25-duodecies)

- Selezione del personale

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

- Selezione del personale
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies; D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

- Gestione scritture contabili
- Gestione dei flussi finanziari
- Predisposizione bilancio
- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);

- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione rapporti con il Collegio Sindacale

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies; D.P.R. 23 gennaio, 1973 n. 43)

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto e vendita di beni
- Verifica giacenze e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività

Reati transnazionali

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Selezione del personale

I risultati dell'attività di mappatura hanno consentito di:

- identificare le unità organizzative della Società che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di commissione (o tentativo) di reati definiti nel D.Lgs.231/01;
- individuare le principali fattispecie di rischio/reato;
- delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- individuare le misure;

11.1. Posizioni organizzative sensibili

Componenti dell'Assemblea dei soci

CDA

Collegio Sindacale

Collaboratori e personale dipendente

Referente servizi informatici/informativi

Tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di servizi ed interventi

Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni di che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito.

Società di servizi, la LCW S.R.L. che gestisce l'organizzazione delle società, dagli ordini ai pagamenti.

12. Le fattispecie di reato realizzabili nei vari processi aziendali e le corrispondenti misure

I reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25, D. lgs. 231/2001)

La definizione di Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intende si intendono generalmente tutti i soggetti indicati nell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001. Tale nozione è stata talvolta estesa anche a soggetti che sono sottoposti alla normativa pubblicistica in ragione dell'attività esercitata, connessa con la cura dell'interesse pubblico.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio", distinguendosi, questi ultimi, in pubblici impiegati e non. L'esposizione al rischio

Tenuto conto dei rapporti che la Società intrattiene con le Pubbliche Amministrazioni, vengono delineate le seguenti attività a rischio: - Gestione acquisti beni e servizi;

- Gestione ciclo attivo e passivo;
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Selezione del personale
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa
- Gestione del rapporto con Collegio Sindacale
- Rapporti con la PA in occasione di ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, SSL, ambiente)
- Rapporti istituzionali con PA per la tutela degli interessi societari
- Rapporti con la PA per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, o concessioni
- Rapporti con autorità giudiziarie
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni In riferimento alle attività individuate sono astrattamente ipotizzabili a carico della Società i reati di:
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il delitto in esame si perfeziona anche se viene distratta per altri fini, solo una parte dei fondi ricevuti, così come potrebbe accadere laddove parte del finanziamento destinato ad un corso di formazione comunque realizzato, venisse diversamente impiegata. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'impiego, non con l'ottenimento dei fondi, questo può concretarsi anche con riferimento a finanziamenti ricevuti in passato. Alla responsabilità penale della persona fisica può affiancarsi quindi la responsabilità amministrativa dell'ente se l'autore del reato, soggetto apicale o subordinato, abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Esempio: fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla Società.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Occorre evidenziare che, per l'integrazione del delitto in esame, è necessaria e sufficiente la semplice presentazione od utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi o attestanti fatti non veri, oppure l'omissione di dovute e necessarie informazioni. Il reato si differenzia dalla malversazione in quanto quest'ultima presuppone una legittima erogazione del contributo ed un'illegittima (ed illecita) sua destinazione, mentre nel delitto in argomento l'illegittimità (e l'illiceità) sono ab origine, postulando la norma un'illegittima (ed illecita) percezione dell'erogazione.

- Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti per l'erogazione di finanziamenti pubblici, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere il finanziamento

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico. In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente - Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio. Esempio: un dirigente della Società offre una somma di denaro ad un funzionario pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'erogazione di un finanziamento pubblico)

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati contro o ai danni della Pubblica Amministrazione, la Società adotta le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Codice Etico che vieta espressamente tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali di carriera per sé o terzi.
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo.
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie. • Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.
- Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dell'Ente pubblico finanziatore.
- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".
- Individuazione delle figure aziendali che possono richiedere e affidare incarichi di consulenza professionale.
- Contrattualizzazione dei rapporti con consulenti e collaboratori.
- Sistema dei flussi verso l'OdV.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis, D.L gs. 231/2001)

I reati informatici si sostanziano in tutte quelle attività volte alla manipolazione, intercettazione o danneggiamento di dati e sistemi informatici, indipendentemente dal fatto che la loro natura o destinazione sia privata (es. concorrenti di mercato) o pubblica.

L'esposizione al rischio:

Tra le attività a rischio vengono individuate le seguenti:

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi I reati realizzabili sono i seguenti:
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art 615 ter c.p.).

Tale fattispecie si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La norma intende proteggere da un punto di vista generale l'accesso e la permanenza non autorizzata indipendentemente dal fine, ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.
Si tratta dell'accesso illegale, intenzionale (e senza diritto), a tutto o a parte di un sistema informatico ad adempio accesso che può avvenire attraverso il furto di codici/credenziali di accesso.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater). Tale norma sanziona la condotta di chiunque, "al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiavi o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo."

La norma, reprime anche il semplice possesso di uno dei dispositivi o mezzi sopraccitati, purché sussista l'intenzione di usarlo al fine di commettere uno dei azioni più innanzi indicate. Esempio: è il caso dell'hacker che opera su commissione, ma anche dell'ex dipendente che fornisce le istruzioni sull'accesso ai server.

- Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.).

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati (ad esempio la diffusione di programmi atti a cagionare un danno ai concorrenti dell'impresa mediante posta elettronica) o la distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).
Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche è sanzionato dall'art 617 quater, c.p.
Si tratta delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche.
Il reato si perfeziona con la semplice condotta atta a danneggiare, per tale ragione la responsabilità dell'ente si configura con il semplice interesse di questo.

- Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Si tratta delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche. - Falso ideologico in documenti informatici (art 491 bis, c.p.).
Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).
Misure per la prevenzione
La Società adotta le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Rispetto del Codice etico
- Predisposizione di una Privacy Policy e Cookie Policy
- Programmazione di controlli periodici sulla regolarità dei software e sulla profilazione degli utenti per accesso ai dati
- Corretta tenuta dei dati e della loro archiviazione
- Predisposizione di un Documento Programmatico di Sicurezza

- Inserimento di una clausola di riservatezza e di rispetto dei principi di correttezza e sicurezza nei contratti per l'affidamento della gestione dell'infrastruttura hardware e del software aziendale
- Formalizzazione di una periodica attività di controllo della corretta gestione dei sistemi informatici anche da parte del titolare del trattamento
- Formalizzazione di un sistema di deleghe e procure

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

L'estensione della responsabilità degli enti anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato è tesa a contrastare la commissione di qualsiasi tipologia di reato, purché in forma associativa, ovvero con il concorso stabile, continuativo e organizzato di almeno tre soggetti.

L'esposizione al rischio

In relazione alle fattispecie di reato dei delitti di criminalità organizzata e all'attività svolta dalla Società vengono di seguito delineate le seguenti aree a rischio:

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione e controllo dei flussi finanziari
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Selezione del personale
- Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)
- Gestione formazione
- Assetto organizzativo, poteri e deleghe
- Procedimento di nomina di soggetti apicali
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
 - Attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscale
 - Verifica delle giacenze e dell'inventario

I reati realizzabili sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) che si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle

disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) L'associazione e di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati di criminalità organizzata la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Rispetto del Codice Etico
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo
- Rispetto dello Statuto Aziendale
- Adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti
- Obbligo, da parte del fornitore e/o dei partner commerciali, di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a loro carico per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231
- Inserimento nei contratti con i fornitori e/o con i partner commerciali di clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice e/o il partner commerciale, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie
- Verifica che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità
- Introduzione dell'obbligo da parte dei vertici della Società di rendere dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di procedimenti penali a proprio carico in riferimento ai reati sopra indicati

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

La responsabilità amministrativa dell'ente può derivare dalla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi.

L'esposizione al rischio

In relazione alle fattispecie di reato previste dalla norma, le attività sensibili sono le seguenti:

- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Gestione ciclo attivo e passivo

Rispetto alle attività sopra elencate i reati realizzabili sono i seguenti:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Tale fattispecie si verifica allorquando si spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

La gestione del flusso di denaro contante e di piccola cassa può difatti portare alla realizzazione di tale fattispecie illecita.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma sanziona "chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

Ad esempio è possibile che nell'espletamento di attività amministrative e di gestione contabile si faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Tale fattispecie si realizza o mediante la contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o mediante l'uso di tali marchi.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

È possibile che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali (Regione, Provincia e Comuni) o di partner di progetto (Comuni, cooperative, associazioni, altri enti) in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi.

Misure di prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati sopra indicati la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e in specifici Regolamenti dell'Azienda
- Tracciabilità del prodotto
- Formalizzazione di specifiche procedure di controllo sulla provenienza e l'utilizzo di marchi o segni distintivi
- Verifiche su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati
- Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti
- Inserimento, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, di specifiche clausole con cui il venditore attesti di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico su marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; che marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi; che si impegna a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione
- Obbligo di acquisizione di certificato carichi pendenti e casellario giudiziario dei dipendenti addetti alla produzione
- Divieto di impiego di dipendenti che abbiano commesso alcuni dei reati sopra menzionati

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1, D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-bis del D. Lgs 231/2001 individua una serie di fattispecie penalmente rilevanti compiute a danno dell'industria e del commercio.

L'esposizione al rischio

In relazione alla specifica attività svolta dalla Società, che svolge al contempo sia attività industriale che di commercio, vengono di seguito delineate le seguenti aree a rischio:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/ utilizzo di beni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

Verifica delle giacenze e dell'inventario I reati che possono venir in rilievo sono i seguenti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale fattispecie viene in rilievo qualora taluno adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato in questione si configura quando taluno nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

L'illecita concorrenza rilevante penalmente richiede che l'illiceità derivi da un atto di minaccia o violenza e presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie penalmente rilevante riguarda chiunque danneggi l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Si realizza mediante la consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale fattispecie si realizza con la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)

È sanzionata la fabbricazione o l'utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Misure di prevenzione

Per quel che riguarda le attività e i controlli implementati al fine di prevenire i reati contro l'industria e il commercio la Società ha adottato le seguenti misure di prevenzione e controllo: • Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e nei Regolamenti dell'Azienda. • Attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto

- Formalizzazione di apposite procure per assicurare la qualità dei prodotti e per assicurare la conformità a legge dei prodotti e delle materie prime
- Formalizzazione di apposite procedure aziendali per la gestione del sistema qualità
- Svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati
- Attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi (dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione), finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni • Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti
- Inserimento nei contratti stipulati di clausole che prevedano il divieto di divulgazione di segreti aziendali e che impegnino i dipendenti, in caso di dimissioni e/o licenziamento a non divulgare i segreti aziendali ad imprese concorrenti
- Inserimento nei contratti con i Clienti e/o partner commerciali delle caratteristiche del prodotto, dell'origine dello stesso, del tipo di materiale utilizzato e di tutte le informazioni necessarie per prevenire i su indicati reati
- Obbligo di acquisizione di certificato carichi pendenti e casellario giudiziario dei dipendenti addetti alla produzione
- Divieto di impiego di dipendenti che abbiano commesso alcuni dei reati sopra menzionati

I reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

La tipologia dei reati in oggetto è di particolare rilevanza sia per la frequenza di attività che espongono a rischio la Società che per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere: la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, la tutela dei soci e dei creditori, la concorrenza leale, la trasparenza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori non istituzionali e dell'intero mercato, ecc.

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commessione dei reati in oggetto sono:

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione incarichi professionali e consulenze
- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Controllo di gestione

- Gestione del rapporto con Collegio Sindacale e Società di Revisione
- Predisposizione del bilancio
- Gestione sinistri
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Assetto organizzativo, poteri e deleghe
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione dell'infrastruttura hardware, software aziendale e dei beni connessi
- Verifica delle giacenze e dell'inventario
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Ripartizione degli utili

Nelle attività sopra elencate potrebbero configurarsi in capo alla Società i seguenti reati (sempreché realizzati nell'interesse della stessa):

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene. La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Ad esempio è possibile che in documenti contabili dell'Azienda vengano determinate poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione dell'Azienda oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo all'Azienda.

- Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. - Falsità

nelle relazioni sociali o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) Tale fattispecie è reato proprio, cioè a dire è un reato che può essere commesso solo da soggetti qualificati, nella specie dai responsabili della revisione. Tuttavia, i soggetti contemplati dal Decreto (soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro) possono concorrere ex art. 110 c.p. alla realizzazione degli stessi laddove vi sia un loro coinvolgimento (istigazione, determinazione e/o partecipazione) nella commissione del reato "proprio".

Anche in questo caso la condotta sanzionabile viene articolata in due diverse ipotesi, la falsa attestazione e l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione. I veicoli informativi sono costituiti dalle relazioni o dalle altre comunicazioni. Al perfezionamento del reato si rende necessaria la consapevolezza della falsità, il fine di procurare a sé o altri un profitto ingiusto, l'intenzione di trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni e l'idoneità a trarre costoro in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione.

L'aver cagionato un danno è requisito non richiesto al perfezionamento della fattispecie, ma il suo verificarsi comporta un aumento sia della pena prevista per il suo autore (ed il mutamento del tipo di illecito, da contravvenzione a delitto), che della sanzione amministrativa a carico dell'ente, sanzione che si rende applicabile, in presenza dei presupposti richiesti dal D. Lgs 231/2001, se il reato è commesso nell'interesse della società stessa.

Esempio: un responsabile della Società collabora con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società eviti il forte deprezzamento nel valore del rispettivo titolo.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art.

2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il delitto di cui all'art. 2626 c.c. sanziona due diverse condotte: la restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti ai soci e la liberazione di costoro dall'obbligo di conferimento, siano esse reali o simulate (ad esempio, nel primo caso, attraverso la concessione di prestiti fittizi o contratti di scambio sperequati in danno della società, oppure, nel secondo caso, attraverso la compensazione del debito del socio relativo al conferimento con un credito sociale fittizio).

La condotta assume rilevanza penale solo quando la restituzione o il conferimento avvengano al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tal fattispecie si configura in caso di ripartizione da parte degli amministratori di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o di ripartizione, sempre da parte degli amministratori, di riserve, anche costituite con utili, non distribuibili per legge.

È prevista quale causa estintiva del reato la restituzione o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Esempio: l'Assemblea della Società, su proposta dell'CDA, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie delittuosa si configura allorché il capitale sociale venga formato o aumentato fittiziamente mediante: l'attribuzione di azioni o quote sociali ad una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il dolo è specifico, in quanto la norma prevede che il soggetto attivo agisca allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Esempio: L'Amministrazione Unico della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole all'assemblea predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso CDA intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.

- Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo
- Rispetto dello Statuto Aziendale
- Tracciabilità/verbalizzazione delle decisioni prese dall'CDA e/o dall'Assemblea dei Soci
- Istituzione di riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della normativa vigente
- Archiviazione e conservazione nei termini previsti dalla legge dei libri sociali obbligatori
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie • Strumenti di controllo e tracciabilità delle attività di verifica sui dai contabili • Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse

- Adozione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di acquisto di beni e servizi nonché il processo di selezione e qualifica dei fornitori
- Predisposizione di clausole contrattuali standardizzate per la formazione dei contratti relativi all'assunzione del personale dipendente
- Affidamento dell'organizzazione delle società, degli ordini, dei pagamenti e di tutta la parte commerciale ad una società di servizi esterna (LCW S.R.L)
- Procedura formalizzata per la gestione dei pagamenti, che prevede segregazione dei compiti e tracciabilità degli stessi

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01)

La Società valuta come molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene opportuno esplicitare i settori in cui è possibile il rischio, seppur minimo, di commissione di tali reati:

- Gestione acquisti beni e servizi

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)
- Gestione sistemi telematici (internet)one dei reati

Misure di prevenzione

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico
- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni, enti e soggetti esterni, la Società si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa la loro affidabilità e correttezza

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1. e 25 quinquies)

Tale categoria ricomprende una serie di reati che risultano di difficile realizzazione nell'interesse o a vantaggio della Società ma cionondimeno è opportuno delineare le possibili attività in cui tali illeciti possono venire in rilievo:

- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Selezione del personale
 Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti previdenziali, categorie protette)

I reati ipotizzabili sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La norma disciplina le ipotesi di esercizio su un terzo di poteri analoghi al diritto di proprietà, la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione continuativa (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento dell'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di

necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona).

Ai fini del perfezionamento del reato occorre che il terzo venga costretto a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o a prestazioni di sfruttamento. La norma prevede un aumento di pena nel caso in cui i fatti descritti vengano commessi a danno di minore degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) La norma sanziona la condotta di chi consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto.

Misure per la prevenzione

- Rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel Codice etico

Reati di abuso di mercato (art. 26 sexies, D.Lgs. 231/2001)

I reati di abuso di mercato vanno distinti in due fattispecie previste agli artt. 184 e 185 del D. Lgs 24.2.98 n. 58 come modificato dall'art 9. L. 62/05 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF), ovvero: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commessione dei reati in oggetto sono:

- Gestione acquisti beni e servizi
- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio
- Gestione rapporti con Collegio Sindacale e Revisore legale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

I reati ipotizzabili sono i seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Tale fattispecie si realizza quando taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce

altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate. Esempio: l'Amministratore Delegato della Società utilizza le informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione per compiere per sé o per altri, una delle operazioni ex art. 184 TUIF.

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Tale fattispecie si realizza qualora taluno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Esempio: il direttore finanziario della società compie operazioni fittizie allo scopo di alterare il prezzo di un'obbligazione emessa dalla società.

Va segnalato come secondo la nuova disciplina, la Società possa essere considerata responsabile non solo per le ipotesi di reato appena analizzate (artt. 184 e 185 TUF) ma anche ove le stesse condotte, identiche nelle modalità comportamentali e difficilmente distinguibili anche in punto elemento soggettivo, non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (artt. 187-bis e 187ter TUF) in forza dell'espresso richiamo dell'art. 187-quinquies del TUF.

Misure di prevenzione

- Rispetto delle procedure indicate nel Codice etico
- Obblighi informativi nei confronti di tutto il personale
- Rispetto della normativa vigente

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

- è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'esposizione al rischio

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte della Società, il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

- le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi: c'è questo documento o un manuale???
- le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficacie attuazione potrebbe integrare la responsabilità della Società nell'ambito della Responsabilità della Direzione, nell'ambito della gestione delle risorse, nell'ambito della realizzazione del servizio.

Le attività individuate sono dunque le seguenti:

- Struttura organizzativa
- Sicurezza sul lavoro
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione emergenze e sinistri
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08. Esso costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Obbligo di rispettare la normativa e le procedure aziendali interne per la protezione individuale e collettiva
- Divieto di adozione di comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della

propria salute e sicurezza;

- Obbligo di utilizzo in modo appropriato e corretto dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a disposizione;
- Obbligo di segnalare, senza indugio, in ragione delle responsabilità attribuite le anomalie, nonché le eventuali altre situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza
- Obbligo di sottoposizione ai controlli sanitari previsti
- Formazione
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo
- Definizione dei ruoli e responsabilità nella gestione degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare:
 - individuazione dei rischi;
 - gestione delle emergenze e degli infortuni;
 - sorveglianza sanitaria;
 - informazione e formazione del personale
- Predisposizione di un piano di Emergenza:
- Formalizzazione in specifici manuali dei rischi connessi all'utilizzo degli impianti
- Formalizzazione delle procedure di sicurezza
- Rispetto di tutte le procedure implementate dalla Società per il rispetto del D.Lgs. 81/2008
- Rispetto delle procedure formalizzate per la selezione del personale.

I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita (art. 25 octies, D lgs. 231/2001)

La responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. 231/01 può sorgere non solo per le attività derivanti da riciclaggio finanziario, autoriciclaggio, ma anche nel caso in cui la Società approvvigioni beni o servizi di natura illecita.

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio reati in oggetto sono:

- Gestione ciclo passivo
- Gestione ciclo attivo
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione scritture contabili
- Predisposizione bilancio

- Gestione rapporti con Collegio Sindacale
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno)
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Verifica giacenza e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti

In riferimento alle attività svolte i reati che possono venire in rilievo sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale fattispecie ricorre quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare da altri. È prevista una riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità.

Esempio: un dirigente della società decide di acquistare direttamente macchinari di produzione di sicura provenienza illecita, in tal modo risparmiando sensibilmente sul prezzo.

- Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando taluno, essendo a conoscenza della provenienza illecita, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) s

La norma in parola sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'elemento differenziatore di quest'ultima fattispecie di reato rispetto al reato di ricettazione, risiede sia nel nesso funzionale (cioè l'impiego in attività economiche o finanziarie), sia nella assenza del profitto essendo sufficiente la conoscenza della provenienza illecita. Esempio: i dirigenti di una società decidono di acquistare un software di nuova creazione sul mercato clandestino al solo fine di migliorare le loro performance operative.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.) sanziona la condotta di chi impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative.

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie.
- Strumenti di controllo e tracciabilità delle attività di verifica sui dai contabili

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari
- Verifica della regolarità dei pagamenti
- Rispetto della procedura formalizzata per la gestione dei pagamenti, in virtù della quale è prevista la segregazione dei compiti e la tracciabilità dei pagamenti
- Affidamento ad una società di servizi della gestione commerciale della Società

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001)

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 richiama alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore (L.633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell'ingegno.

L'esposizione al rischio

Per la tipologia dell'attività svolta i processi esposti al rischio di commissione dei reati in oggetto sono:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività di comunicazione esterna e marketing
- Gestione incarichi professionali e di consulenza
- Attività di gestione della comunicazione organizzativa
- Attività di formazione

Sono astrattamente ipotizzabili a carico della Società i reati di:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).

- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).

- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);

- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);

- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L.

633/1941(lett. c);

Misure per la prevenzione

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico
- Controlli periodici sui sistemi informatici
- Controllo dei mezzi di comunicazione aziendali
- Obbligo riservatezza in relazione alle opere coperte dal diritto d'autore
- Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore
- Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.
- Predisposizione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti

Il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati "contro l'amministrazione della giustizia", quei reati cioè il cui carattere specifico fa sì che non siano genericamente contemplati tra i reati contro la Pubblica Amministrazione; è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare l'esposizione al rischio verso il reato in oggetto ogni qual volta la Società sia chiamata come "parte" in un procedimento penale od abbia un qualche interesse nello stesso.

Misure per la prevenzione

Rispetto del Codice etico

Reati ambientali (art. 25 undecies, D lgs. 231/2001)

I reati ambientali prevedono sia illeciti volti al danneggiamento e sfruttamento di flora e fauna (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie vegetali o animali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), che al danneggiamento ambientale (scarico non autorizzato di acque reflue industriali, superamento dei valori limite di qualità dell'aria, inquinamento doloso e colposo) che alla violazione esplicita della normativa applicabile (attività di gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, attività organizzata per traffici illeciti di rifiuti).

L'esposizione a rischio

L'esposizione al rischio di commissione dei reati in materia ambientale è legata alle seguenti

attività:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto materie prime
- Gestione manutenzioni e idoneità mezzi e attrezzature
- Gestione hardware, software e beni connessi

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Attività di smaltimento prodotti
- Gestione ciclo rifiuti
- Attività di produzione

Le fattispecie di reato ritenute applicabili sono le seguenti:

Reati previsti dal Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. che sanziona "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata"). - Disastro ambientale consistente, alternativamente nella: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione

dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art. 452 quater).

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinques, c.p. che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa). Ad esempio tali fattispecie possono venire in rilievo nel caso di sversamento di scarti di produzione o di altri materiali inquinanti nelle acque di un fiume presente in prossimità dell'impianto di produzione.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta retroattività, previsto dall'art. 452 sexies c.p., secondo cui "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inquinamento idrico (art. 137):

- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (co. 2);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni da parte dell'autorità competenti (co. 3);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, previsti dagli artt. 103 e 104 (co. 11); Siti contaminati (art. 257):

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di:

- commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);

- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Misure per la prevenzione

- Rispetto del Codice Etico
- Attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita
- Rispetto delle procedure e dei protocolli di riferimento in materia ambientale
- Rispetto delle procedure contenute nelle autorizzazioni rilasciate
- Verifica della provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. lgs. 231/2001)

Il rilascio del permesso di soggiorno concreta un vero e proprio effetto costitutivo della legittimazione dello straniero al lavoro, momento prima del quale non è per nulla possibile stipulare rapporti leciti (a pena di commissione del reato in oggetto). Viene dunque individuato nella pronta verifica della regolarità del soggiorno il bene giuridico tutelato dalla norma.

Il soggetto attivo del reato è il datore di lavoro. Tuttavia, la giurisprudenza assimila nel concetto di datore di lavoro qualsiasi soggetto che "assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro la corresponsione di un compenso, una o più persone, aventi il compito di svolgere un'attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura".

Presupposto del reato è l'impiego alle proprie dipendenze di un cittadino straniero.

L'esposizione al rischio

Le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzata la fattispecie di reato richiamata dall'articoli 25-duodecies d.lgs. 231/2001 è rappresentata dalla gestione del processo di assunzione e gestione amministrativa del personale dipendente e di collaboratori extracomunitari.

Misure per la prevenzione

- Predisposizione di specifiche procedure per l'assunzione di lavoratori stranieri
- Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori • Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.)

Xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001)

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato "Xenofobia e Razzismo" elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

L'esposizione al rischio

Le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente esser realizzata la fattispecie di reato richiamata dall'articoli 25-terdecies d.lgs. 231/2001 è rappresentata dalla gestione del processo di assunzione e

gestione amministrativa del personale dipendente nonché nell'Attività di comunicazione esterna e marketing.

Misure per la prevenzione

- Controlli sulla campagna di marketing
- Rispetto del Codice etico
- Predisposizione di contratti di lavoro standardizzati

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

L'introduzione di tale categoria di reati è intervenuta solo di recente ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies (di recente integrato ad opera del D.lgs del 14 luglio 2020, n. 75. L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commessione dei reati in oggetto sono:

- Gestione scritture contabili
- Gestione dei flussi finanziari
- Predisposizione bilancio
- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere
- Gestione amministrativa del personale (paghe, contributi, adempimenti
- previdenziali, categorie protette)
- Gestione sistemi informatici (computer e server interno);
- Gestione sistemi telematici (internet)
- Gestione rapporti con il Collegio Sindacale e il revisore legale

Le fattispecie penalmente rilevanti che possono venire in rilievo sono le seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000).

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).

- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000).

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).

- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- Indebita compensazione (art. 10-quater. D.Lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Misure di prevenzione

- Rispetto del Codice etico
- Sistema di procure e deleghe che assegnano in modo coerente i poteri autorizzativi e di controllo
- Archiviazione e conservazione nei termini previsti dalla legge dei libri sociali obbligatori
- Strumenti di controllo e tracciabilità dei flussi finanziari e delle eventuali anomalie
- Strumenti di controllo e tracciabilità delle attività di verifica sui dai contabili
- Trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale
- Rispetto dello Statuto Aziendale
- Tracciabilità/verbalizzazione delle decisioni prese dall'CDA e/o dall'Assemblea dei Soci
- Istituzione di riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della normativa vigente
- Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse
- Affidamento dell'organizzazione delle società, degli ordini, dei pagamenti e di tutta la parte commerciale ad una società di servizi esterna (LWC S.R.L)
- Procedura formalizzata per la gestione dei pagamenti, che prevede segregazione

dei compiti e tracciabilità degli stessi

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Tale articolo è stato aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. La norma collega la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di cui al D.P.R. 23.1.1973 n. 43 (recante T.U. Disposizioni legislative in materia doganale – TULD).

L'esposizione al rischio

I processi esposti al rischio di commessione dei reati in oggetto sono:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo
- Acquisto e vendita di beni
- Verifica giacenze e inventario
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività

Misure di prevenzione

- Tracciabilità dei prodotti
- Rispetto della normativa in materia doganale

Reati transnazionali introdotti con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (artt. 3 e 10)

L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10, L. 146/2006 prevede le sanzioni connesse alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dal su indicato articolo 3, in relazione alla commissione dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10. Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

L'esposizione al rischio

In relazione ai reati sopra esposti, i settori di interesse in cui tali fattispecie sarebbero in astratto realizzabili sono i seguenti:

- Gestione ciclo attivo
- Gestione ciclo passivo

Gestione sistemi informatici (computer e server interno);

- Gestione sistemi telematici (internet)

Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni

- Selezione del personale

Misure di prevenzione

Si rimanda alle misure adottate in riferimento ai specifici reati richiamati Gli altri reati

Dall'analisi svolta è possibile affermare che la Società non risulta significativamente esposta alle seguenti fattispecie: "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" (Art. 25 quaterdecies, D.lgs. 231/2001). Non risultando la Società significativamente esposta ai reati di cui sopra, non vengono implementati controlli aggiuntivi oltre a quanto eventualmente previsto dal Codice Etico adottato, dai documenti interni e dalle procedure adottate.

13. Struttura Modulare del sistema di controllo

La Società è soggetta ad un complesso sistema di regole provenienti da diverse fonti interne e modulato su livelli diversi. La conseguenza è un sistema normativo basato sulla modularità coerente con la logica organizzativa, ove a documenti di livello diverso competono ruoli distinti:

- Codice Etico: rappresenta uno strumento da adottarsi in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e Partner. Nel Codice Etico sono reperibili le linee guida concernenti i diritti e i doveri di tutti quelli che, a vario titolo, partecipano alla vita dell'organizzazione.
 - Modello di organizzazione, gestione e controllo: definisce le linee guida adottate dalla Società nella costruzione del proprio Modello, e descrive il sistema di controllo interno, con particolare riferimento:
 - alla metodologia di analisi dei rischi e per la costruzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
 - al sistema dei controlli interni;

- ai principi di nomina, composizione e ruolo e responsabilità dell'OdV;
- al sistema disciplinare;
- alla programmazione delle attività di informazione e formazione.
- Sistema delle Procure: attribuite in coerenza con le mansioni e le funzioni aziendali ricoperte.
- Procedure aziendali: individuano le modalità operative per il corretto svolgimento delle attività nelle singole funzioni, l'insieme delle relative misure organizzative, preventive e di controllo.
- Sistema delle verifiche: facoltà della Società di esercitare attività di verifica interna sul rispetto del Codice Etico nonché del Modello adottato dalla stessa.
- Certificazione di bilancio e controllo di gestione sull'attività attraverso modalità di pianificazione e reporting economico-finanziario.

14.L'Organismo di vigilanza (Odv)

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231 prevede che la Società non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
La legge non fornisce indicazioni puntuali in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza e si è reputato opportuno che l'organismo destinato ad assumere detto compito, e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura collegiale e sia composto da N.02 soggetti di cui 1 interno ed 1 esterno. Lo stesso è individuato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce anche il compenso e la durata.
L'OdV deve possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per l'espletamento di tale funzione.
Autonomia, indipendenza e professionalità

L' OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Deve essere garantito dunque che l'Organismo abbia autonoma iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o di condizionamento da parte di qualunque componente della Società.
A tal fine è previsto che l'Odv:

- sia privo di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio di reato nella funzione in cui opera, e non abbia possibilità di ingerenza nell'operatività della Società
- non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società;
- nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- ponga in essere attività non sindacabili da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio; Per quanto riguarda invece il requisito della professionalità, è necessario che l'OdV possieda una

professionalità adeguata, con particolare riferimento all'attività di consulenza e alle conoscenze tecniche specifiche idonee ad assicurare l'efficacia dell'attività di controllo e del potere propositivo ad esso demandato.

Continuità dell'azione

È necessario predisporre una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello che si occupi altresì di curare la documentazione dell'attività svolta. La continuità dell'attività svolta deve essere assicurata anche tramite la garanzia di un incarico la cui durata non può essere inferiore ad un anno. L'Odv può essere revocato solo nel caso in cui vi sia una giusta causa.

14.1. Identificazione dell'Organismo di vigilanza

L'OdV è un organo di natura collegiale ed è composto da 02 membri effettivi, 1 interno ed 1 esterno.

I criteri cui la Società si ispira per la costituzione dell'OdV sono:

- composizione plurisoggettiva;
- risorse professionali interne ed esterne;
- assenza di un potenziale conflitto di interesse;
- competenze dei singoli membri

I componenti dell'OdV sono nominati dall'organo amministrativo con delibera con cui ne vengono indicati compiti e poteri, la durata dell'incarico ed il compenso spettante a ciascun membro, nonché il budget attribuito all'Organismo nominato.
La delibera di nomina è comunicata tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione. Con delibera del Consiglio di Amministrazione vengono nominati in qualità di membro interno, un dipendente della Società, e, in qualità di membro esterno, un professionista specializzato nella materia, dotato dei requisiti necessari per l'incarico.

14.2. Convocazione e obbligo di riservatezza

L'Odv si riunisce tutte le volte in cui lo stesso ne ravvisi la necessità o l'Organo amministrativo lo richieda o, comunque, almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti. La convocazione dei membri è effettuata da uno di loro, con un preavviso di almeno 7 giorni, a mezzo mail. L'Odv deve assicurare la riservatezza delle segnalazioni – garantendone, ove d'interesse del segnalante, anche l'anonimia - in particolare se relative a presunte violazioni del Modello. Inoltre, l'Odv si astiene dal ricercare e utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli cui all'art. 6 o, comunque, per scopi non conformi a quelli propri del suo ufficio. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Odv viene trattata in conformità alla disciplina prevista in materia di tutela dei dati personali (ossia al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Per questa ragione l'Odv ha il dovere di coordinarsi con il titolare del trattamento e con il responsabile del trattamento, al fine di trattare correttamente i dati personali e nel rispetto della normativa vigente. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV.

14.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'OdV, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, D.Lgs. 231/2001 all'OdV fanno capo i seguenti compiti:

a) curare l'aggiornamento del modello;

b) garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società, tramite la redazione e la distribuzione dell'apposita reportistica;

c) predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del modello);

d) eseguire un'attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori della Società, in particolare promuovendo e definendo le iniziative per la diffusione della conoscenza del D.Lgs e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (sistema di gestione, Codice Etico, analisi di rischio etc.);

- ✓ vigilare sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello:
- ✓ programmando l'attività di verifica e ispettiva e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti;
- ✓ effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, conoscenza codice etico, ecc.);
- ✓ effettuando incontri periodici con le strutture di Vertice, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del modello di gestione;
- ✓ promuovendo incontri con l'Organo amministrativo, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere su materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del modello di gestione;

e) verificare l'effettività del Modello, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso:

f) proporre al vertice aziendale le procedure sanzionatorie in caso di comportamenti illeciti o non conformi al Modello adottato o al Codice Etico; ✓ curare l'aggiornamento del modello:

- ✓ valutando unitamente alle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere, necessarie all'aggiornamento del modello,
- ✓ valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termine di loro impatto sul modello gestionale,
- ✓ predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio,
- ✓ proponendo all'Organo amministrativo le modifiche al modello rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati,
- ✓ proponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi o di necessità oggettive di ridefinizione del rischio.

È bene peraltro precisare che, in merito all'aggiornamento del Modello, l'OdV, qualora lo ritenga opportuno è tenuto a proporre le modifiche e l'aggiornamento all'Organo competente, ossia all'Amministratore della Società.
La funzione di vigilanza è estesa anche al Codice etico Nello
svolgimento dei suoi compiti l'Odv è tenuto a:

- documentare tutte le attività svolte ed i provvedimenti adottati;
- documentare le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la tracciabilità degli interventi;
- registrare e conservare tutta la documentazione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni all'Odv sono riconosciuti tutti i poteri di vigilanza necessari a:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune; - accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le Strutture della Società e di consulenti esterni. La nomina di consulenti esterni, così come qualsivoglia ulteriore attività necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico di OdV, potrà avvenire grazie all'assegnazione all'Organismo in parola, su proposta dello stesso, di un budget da parte dell'Organo amministrativo (si v. Linee guida Confindustria); - disporre direttamente delle risorse finanziarie stanziate.

L'Odv relaziona per iscritto sull'attività compiuta, descrivendo la propria attività, le criticità evidenziatesi nel corso dei controlli, le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia del modello, l'accertamento dei comportamenti in difformità a questo, l'eventuale carente collaborazione riscontratasi in società. Dovranno peraltro segnalarsi comportamenti non in linea con il codice etico, suggerendo le misure sanzionatorie da adottare e le azioni volte ad evitare il ripetersi dell'accaduto.
L'Organismo di Vigilanza è tenuto a dotarsi di un apposito regolamento, approvato dallo stesso Organismo, con il quale disciplina la propria attività.

14.4. Durata in carica, sostituzione e revoca dell'Odv

L'Odv resta in carica per il tempo indicato nel contratto (1 anno) e può essere eventualmente rinnovato per eguale periodo. Esso rimane in ogni caso in carica fino alla nomina del suo successore. Nel caso in cui l'Odv incorra in una delle cause di incompatibilità, l'organo amministrativo, previa raccolta degli elementi a comprova del fatto, e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni, entro cui deve essere rimossa la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che l'incompatibilità sia stata rimossa, l'organo amministrativo procede alla revoca dell'incarico.
La revoca dell'Odv potrà avvenire solo per giusta causa, per questa intendendosi:

- l'interdizione o l'inabilitazione;
- nel caso in cui si ravvisino circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza, nonché l'assenza di situazione di conflitto di interessi;

- una sentenza di condanna passata in giudicato (o un procedimento penale concluso con il "patteggiamento"), a carico della Società per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza dell'Odv";
- una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. È facoltà dell'Odv rinunciare in qualsiasi momento all'incarico, previa motivata comunicazione da far pervenire agli Organi amministrativi. La rinuncia avrà effetto dal momento della nomina del nuovo Odv, la quale non può avvenire tuttavia oltre il termine di 2 mesi dall'intervento della rinuncia.

14.5. Le risorse dell'Organismo di vigilanza

L'organo amministrativo assegna all'Odv le risorse umane e finanziarie opportune al fine dello svolgimento del proprio incarico, proporzionate alle dimensioni della società. All'Odv verrà assegnato annualmente un budget, anche su proposta dello stesso Odv. In merito alle risorse umane, l'Odv potrà avvalersi del personale assegnatogli e di consulenti esterni e lo stesso potrà altresì richiedere, con comunicazione motivata scritta, ulteriori risorse umane e finanziarie.
L'Odv si potrà avvalere anche della collaborazione con titolare e responsabili del trattamento dei dati personali con i quali potrà confrontarsi e/o coordinarsi al fine del migliore espletamento delle attività che ciascuno è chiamato a svolgere.

14.6. Flusso informativo dell'Odv verso il vertice societario

L'OdV riferisce degli esiti delle attività dallo stesso svolte all'CDA. La comunicazione a questo sarà tempestiva, qualora i fatti da riferire siano di particolare significatività. L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dall'amministratore, al fine di riferire le circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello: tali incontri devono essere verbalizzati e la copia dei verbali custodita a cura dell'OdV.

14.7. Flusso informativo verso l'Odv

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001 sussistono specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Odv. Più nello specifico sussiste l'obbligo in capo a chiunque ne venga e conoscenza di comunicare immediatamente all'Odv tutte le informazioni rilevanti rispetto all'osservanza del Modello, del Codice etico e del D.Lgs. 231. Tale obbligo di comunicazione riguarda, più in generale:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231, che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati per violazione del Modello o del Codice etico;

I responsabili delle Aree a rischio di reato hanno altresì l'obbligo di informare l'Odv relativamente a:

1) le risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere
2) le anomalie o le atipicità riscontrate

La Società ha istituito una casella di posta elettronica ordinaria dedicata all'Organismo di

Vigilanza: odv@gestioneitalia.net

Detta casella è destinataria delle segnalazioni di notizie di reato o, comunque, di fatti illeciti da parte del personale apicale e del personale sottoposto e di terzi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le predette segnalazioni potranno anche essere inviate, da parte del personale apicale e del personale sottoposto, in forma anonima attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica ordinaria all'uopo predisposta: segnalazioni.odv@gestioneitalia.net

Le credenziali di accesso alla casella segnalazioni.odv@gestioneitalia.net sono comunicate a mezzo mail a tutto il personale apicale ed al personale sottoposto.

Il segnalante potrà avvalersi del modulo allegato al presente modello ai fini della redazione della segnalazione.

15.Il whistleblowing

Oltre alle segnalazioni di cui al punto 14.7 il personale dipendente della Società o qualsiasi consulente o collaboratore esterno della stessa possono presentare all'Odv, con le medesime modalità contemplate al punto 14.7, anche segnalazioni di violazioni di normative nazionali o europee e di comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità della Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte nell'interesse della Società, tra i quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che esulano dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di stato e di imposte sulle società.

È tuttavia causa di responsabilità disciplinare la condotta di chi con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelano infondate.

Conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/2001), il segnalante è tutelato attraverso la previsione di uno specifico divieto di porre in essere atti di ritorsione nei suoi confronti.

Appare tuttavia necessario precisare che sussiste il divieto di utilizzo distorto dello strumento del whistleblowing, anche al fine di tutelare sia il soggetto ingiustamente segnalato, sia, in generale, la corretta prosecuzione dell'attività aziendale.

A tal fine sono difatti previste sanzioni disciplinari, oltre a quelle contemplate nei confronti di chi viola le misure indicate nel Modello, a tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

15.1. Attivazione dell'OdV

L'OdV esamina tutte le segnalazioni pervenute alla propria attenzione, le valuta e, in caso lo ritenga necessario, si attiva avviando, nel rispetto della normativa vigente, tutte le necessarie indagini, quali:

- la convocazione del responsabile della violazione (o presunta tale);
- il coinvolgimento delle funzioni interessate dalla segnalazione;
- l'accesso a qualunque fonte di informazione della Società, documento o dato ritenuto rilevante ai fini dell'inchiesta.

16. Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente all'organo amministrativo e, entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento, predispone una relazione e la trasmette all'Amministratore, relazione che può essere costituita: o dalla trasmissione dei vari verbali predisposti, con una nota di accompagnamento nel quale sono evidenziati eventuali rilievi e/o suggerimenti; e/o da una sintetica descrizione degli esiti dell'attività di controllo. Da tale relazione è fondamentale che emergano ad ogni modo i seguenti elementi:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni sia in termini di efficacia dei Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dall'Amministratore per riferire su particolari situazioni o eventi o relativi all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

17. Formazione e informazione

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso mediante adeguate forme di comunicazione. Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società quello di garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati

nel presente documento e nei suoi allegati, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

18.Informativa a consulenti, fornitori e partners

I collaboratori, i consulenti, i fornitori e/o i partners che operano a qualsiasi titolo per conto o nell'interesse della Società devono essere informati, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, del contenuto del presente documento (e dei relativi allegati), che verrà pubblicato sul sito internet della Società.

19.Sistema disciplinare

19.1. Finalità del sistema disciplinare

La Società considera essenziale il rispetto del Modello e, pertanto, in ottemperanza agli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto 231/01, ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello e dai suoi allegati, comprese le disposizioni contenute nel codice etico.

Ai fini dell'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari ivi previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate dalla Società a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni ed i comportamenti dei Soci, dell'CDA, dei Dipendenti e soggetti terzi sono classificati in:

- comportamenti che danno luogo a lieve violazione del MOG e/o del codice etico. Mancata corretta attuazione degli obblighi derivanti dal MOG (ossia dal presente documento e dalla mappatura dei rischi allegata) o dal Codice etico;
- comportamenti che danno luogo a grave violazione del MOG e/o del Codice etico: Grave violazione delle misure previste dal MOG e dal Codice etico attraverso l'assunzione di comportamenti diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, tali da far venire meno la fiducia dell'azienda nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente; - comportamenti che danno luogo a gravissima violazione del MOG e/o del Codice etico. Gravissima violazione delle misure previste dal MOG e dal Codice etico attraverso l'assunzione di comportamenti che determinano la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, tali da provocare un grave nocumento materiale o all'immagine della Società e da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

Si precisa, in particolare, che è prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari anche, in caso di utilizzo del whistleblowing, nei confronti di chi viola le misure poste a tutela del soggetto che segnala l'illecito, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel MOG e nel presente Codice danno luogo a responsabilità penale e/o civile del dipendente, esse sono dunque fonte di

responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della Società. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge nonché dal Contratto collettivo vigente.

19.2. Svolgimento del procedimento disciplinare

Le sanzioni applicabili sono sia quelle previste dalla Legge che dal CCNL di categoria (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Lavoratori addetti all'Industria delle calzature) La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto 231 costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme procedure di cui al Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra; - l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dal CCNL, le quali dovranno essere applicate secondo il principio di proporzionalità in base alla gravità dell'infrezione e che, secondo quanto disposto dall'art. 70 e 71 del CCNL, sono costituite da:

a) ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero. Tale sanzione interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.
b) ammonizione scritta: si ricorrerà a tale sanzione quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.

c) multa fino ad un importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo nazionale, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni. Tale sanzione interverrà qualora l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia carattere tale da far ritenere il rimprovero inadeguato.
In particolare, la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che: non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l'assenza; senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore; per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli; nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato; per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita ; a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto; nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario; contravvenga al divieto di fumare all'interno dello stabilimento, agli obblighi in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza.

d) licenziamento. Possono costituire causa di licenziamento disciplinare: l'inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali; le assenze ingiustificate per oltre tre giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi o alle ferie; l'abbandono del proprio posto di lavoro, che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave ed immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo; la grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; il mancato rispetto del divieto di assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro delimitate per esposizione a rischi cancerogeni o per esposizione a rischi biologici; i litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti; la recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza, o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti; il furto, trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purché il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'Autorità giudiziaria; quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisce a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda; quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, e introducendo o asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l'estensione della stessa, recato nocumento all'azienda; insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca

gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica; n) trattare affari per conto proprio e di terzi in concorrenza con l'imprenditore.
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto 231. L'Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione annuale periodica le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia.

È bene evidenziare che però, come già in precedenza evidenziato, «Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa» (art. 6, comma 2 quater, D.lgs. 231/2001).

19.3. Misure nei confronti degli Amministratori

Nella procedura di contestazione dell'illecito disciplinare deve essere rispettato il diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall'art. 24, ed il conseguente diritto ad un giusto contraddittorio. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere dunque adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza che lo stesso sia stato sentito a sua difesa.

La Società non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare, ad eccezione di quello del rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto e sentite le sue difese. Nella contestazione scritta dovranno essere indicati all'azienda i fatti specifici che costituiscono l'infrazione imputata. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni dalla documentata notificazione della contestazione dell'infrazione.

Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare verbalmente o per iscritto le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un Rappresentante sindacale unitario.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni l'azienda, ove non abbia ritenuto valide le giustificazioni addotte dal lavoratore o in assenza di controdeduzioni e giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare dandone motivata comunicazione scritta al lavoratore.

Per contro, qualora tale provvedimento non venga applicato dall'azienda entro 10 giorni dallo scadere del termine per la presentazione delle controdeduzioni, le stesse si riterranno accolte. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare - salva la sua facoltà di adire l'Autorità giudiziaria - può promuovere nei venti giorni successivi - anche per mezzo della Associazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato - la costituzione, tramite la direzione provinciale del lavoro, di un collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un

terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro.

In tal caso, la sanzione disciplinare resterà sospesa sino alla definizione del predetto giudizio di arbitrato (art. 69 CCNL)

19.4. Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al presente Modello da parte dell'CDA, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.
L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare, qualora la violazione risultasse accertata, nonché le misure più idonee da adottare.

19.5. Misure nei confronti di altri destinatari

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Collegio Sindacale e l'Amministratore, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca del soggetto coinvolto).

19.6. Misure nei confronti di altri destinatari

Il rispetto da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Società e da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali aventi ad oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del Codice Etico e del Modello.

Ogni violazione, o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela della Società. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevede la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Società, nei casi più gravi, o l'applicazione di penali, per le violazioni minori

20. Ulteriori misure

Resta salva la facoltà della Società di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

Gestione Italia S.p.A.

Sede legale e operativa Piazzale Luigi Sturzo n.9 - 00144 Roma
Tel. 06 87601544 Fax 06 81156797
P.I./C.F. 13495531009 -R.E.A.Roman.1451968
Cap. Soc. € 2.500.000,00

Gestione Italia
Gas & Power

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO

ai sensi del D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “B”

PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI

INDICE

A.1. Definizioni 2

A.2. Le tipologie dei reati societari (ART-25-Ter del Decreto) 2

A.3. Aree a rischio 7

A.4. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento e di attuazione 8

A.5. Principi procedurali specifici 10

A.6. Istruzioni e verifiche dell’organismo di vigilanza 12

A.1. Definizioni

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "A".

A.2. Le tipologie dei reati societari (ART-25-Ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

1. ***Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni***

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 cod. civ. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° co. cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Il Presidente del cda deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione dell'obbligo di fornire attestazioni corrette da parte del responsabile della revisione o nell'ipotesi di occultamento di informazioni relative alla situazione economico patrimoniale della società.

2. Tutela penale del capitale sociale

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato,

secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
 Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

 Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

 Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;

il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. Tutela penale del regolare funzionamento della società

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
 Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. Tutela penale contro le frodi

- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
 Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

5. ***Tutela penale delle funzioni di vigilanza***

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari^ sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob

6. ***Tutela penale contro la corruzione***

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; - un sindaco;
- un liquidatore;

- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall' omissione del fatto dovrà derivare un nocumento (ovvero un danno anche non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Si segnala, infine, che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell' acquisizione di beni o servizi.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Societari, possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di cento quote fino ad un massimo di cinquecento quote.

A.3. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gestione Italia, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi comunque a Gestione Italia;
3. la gestione delle operazioni societarie;
4. il compimento di operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In relazione al reato di corruzione tra privati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

5. la gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita;
6. l'assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
7. la gestione della liquidità e contabilità;
8. la gestione dell'omaggistica e delle donazioni;
9. la gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;
10. la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie assicurative;
11. le attività di investimento, in Italia e all'estero, con particolare riguardo alle fasi di negoziazione;

12. la gestione dei rapporti con le società di certificazione;
13. la conclusione e la successiva gestione di accordi di partnership,
14. la partecipazione a gare d'appalto indette da privati;
15. la gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dal Presidente del cda al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.4. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali - con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- ogni altra normativa interna rilevante ai fini della presente Parte Speciale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività

finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gestione Italia In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

(i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gestione Italia;
(ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gestione Italia;
(iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili;

4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Gestione ItaliaL. In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Gestione Italia.
5. assicurare il regolare funzionamento di Gestione Italiae degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

 In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

 (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
 (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
6. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

 In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

 (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 (iii) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 (iv) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

(v) ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

7. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna; 8. astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società;
8. accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 8;
9. riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti in ambito locale.

A.5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo devono rispettarsi oltre ai principi generali contenuti nel presente modello le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Aree sensibili.

1. In relazione alla gestione dei processi di investimento (es. acquisizioni e cessioni) gli Esponenti Aziendali si impegnano al rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, attraverso:
 - un'accurata analisi dell'asset oggetto del processo di investimento, svolgendo idonee attività di due diligence le cui risultanze trovino adeguato riscontro nelle previsioni contrattuali;
 - l'individuazione e il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse;
 - il coinvolgimento di almeno due Esponenti Aziendali all'interno del processo di contrattazione e successiva stipulazione degli accordi.
2. Nella gestione dei rapporti di partnership, Gestione Italia adotta presidi volti ad impedire:
 - che la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri partner.
 - che la Società ponga direttamente in essere condotte di tipo corruttivo volte ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.

3. Nella partecipazione a gare d'appalto, gli Esponenti Aziendali si astengono dall'intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate e dall'utilizzo di eventuali percorsi - anche leciti - privilegiati o di conoscenze personali

acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale. Il Presidente del cda prevede altresì che il responsabile del procedimento:

- relazioni con tempestività e compiutezza ai soci sui singoli avanzamenti del procedimento;
- comunichi, senza ritardo, ai soci eventuali comportamenti delle controparti volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.

4. Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c. in qualità di soggetto corruttore, è necessario seguire i seguenti protocolli generali.

È previsto l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- dare o promettere danaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 c.c., possano potenzialmente diventarlo;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare prestazioni in favore di consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in danaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore di cui ai soggetti di cui all'art. 2635 c.c.;
- distribuire omaggi e regali, vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolte ad acquisire o elargire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Gestione Italia;
- gli incarichi conferiti a collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti a Gestione Italia;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione

degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

- nella gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi, gli Esponenti Aziendali si impegnano ad agire in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale.

5. Ai fini della gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita è necessario seguire i seguenti protocolli:
 - la conduzione delle trattative e la gestione del processo di vendita (ivi compresa la definizione del prezzo e delle condizioni/tempi di pagamento) sono di competenza del Direttore Generale e del del responsabile dell'ufficio commerciale: tali soggetti riferiscono all'Amministratore ed all'OdV, attraverso la redazione di appositi report, lo stato delle trattative ed ogni incontro tenuto con terzi funzionale alla conclusione di un accordo commerciale;
 - i rapporti con terzi nell'ambito di trattative volte alla conclusione di accordi commerciali possono essere gestiti da Esponenti Aziendali diversi da quelli di cui al punto precedente solo ed esclusivamente se dotati di apposita e specifica delega e/o procura;
 - i soggetti che conducono trattative e intervengono nel processo di acquisizione di nuovi soci, se non prevista dalla legge, devono preventivamente sottoscrivere una dichiarazione in cui attestano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità che determinino potenziali conflitti di interessi nella gestione dei rapporti con terze parti private;
 - gli ordini di acquisto e ogni pagamento devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio commerciale e vistati dal direttore finanziario. L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa all'Amministratore nell'arco delle successive 24 ore;
 - tutti i contratti stipulati con eventuali partner, consulenti, fornitori e operatori del settore devono contenere clausole e condizioni che richiamino espressamente la conoscenza e il rispetto del Dlgs n. 231/01, del Codice Etico e del presente Modello; a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore di Gestione Italia, in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Codice Etico e dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Dlgs. 231/01, dà diritto a Gestione Italia di risolvere unilateralmente il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto, fatta salva in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A.6. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

c) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Gestione Italiagarantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo A.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle Aree a Rischio sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Gestione Italia S.p.A.

Sede legale e operativa Piazzale Luigi Sturzo n.9 - 00144 Roma
Tel. 06 87601544 Fax 06 81156797
P.I./C.F. 13495531009 -R.E.A.Roman.1451968
Cap. Soc. € 2.500.000,00

Gestione Italia
Gas & Power

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO

ai sensi del D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “C”

PARTE SPECIALE "C"

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE

D.1. Definizioni 2

D.2. Le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 3

D.3. Aree a rischio 5

D.4. Destinatari della parte speciale 5

D.5. Linee di condotta 6

D.6. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza 6

D.1. Definizioni

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Speciale "D" qui di seguito indicate:

BS - OHSAS 18001: British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.

Codice Appalti: il D.Lgs 50/2016.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza: *il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.*

Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori: i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Gestione Italia

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25- septies del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le

lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Gestione Italia finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

Unità Produttiva: stabilimento o struttura di Gestione Italia finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

D.2. Le tipologie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 9 della L. 123/2007 ha modificato il D.Lgs n. 231/2001 con l'introduzione dell'art. 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al riguardo è bene segnalare, innanzitutto che, con la suddetta disposizione viene introdotta, per la prima vota, la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di natura colposa. Da ciò derivano problemi di interpretazione sistematica con riferimento sia all'art. 5 D. Lgs. 231/2001, che subordina la responsabilità dell'ente all'esistenza di un "interesse o vantaggio" per l'ente stesso, che all'art. 6 del medesimo decreto, nella parte in cui richiede, perché possa applicarsi l'esimente a favore dell'ente, la prova della "elusione fraudolenta" da parte dell'autore del reato del modello organizzativo adottato dalla società.

Orbene, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 D.Lgs 231/2001 e stante la difficile compatibilità tra il criterio dell' "interesse dell'ente" e i reati di natura colposa, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies, la responsabilità amministrativa dell'ente potrebbe ritenersi configurabile nel caso in cui dal fatto illecito sia derivato comunque un "vantaggio" per l'ente stesso quale un risparmio di costi e/o di tempi (si pensi al datore di lavoro che non fornisca ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione personale).

Premesso quanto sopra e venendo alle "disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro" (la cui

violazione connota e caratterizza i Reati –di omicidio/lesioni- da cui può derivare una responsabilità amministrativa in capo all'ente), è bene, altresì, evidenziare che gli obblighi di protezione dei lavoratori non sono di semplice individuazione, posto che, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 cod. pen., oltre alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, rientra anche l'art. 2087 cod. civ., ai sensi del quale *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore"*.

Ne discende che, pur non potendosi ipotizzare l'esistenza di un obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni possibile cautela (ma piuttosto l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche), le misure antinfortunistiche andranno individuate di volta in volta tenuto conto del contesto lavorativo e delle conoscenze tecnologiche.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- ***Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Gestione Italia ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Gestione Italia potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.3. Aree a rischio

Per tutti gli ambienti di lavoro ove viene svolta l'attività di Gestione Italia è stato regolarmente redatto il documento di valutazione dei rischi e Gestione Italia, ad affida al Dott. ———— il ruolo di RSPP, a ricevere da parte dei lavoratori la nomina degli RLS oltre a provvedere agli aggiornamenti dei documenti citati e alla comunicazione del loro contenuto ai lavoratori medesimi. Quindi detti documenti costituiscono parte integrante del presente modello. Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall' amministratore di Gestione Italia al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D.4. Destinatari della parte speciale

Tutti gli esponenti aziendali, a qualsiasi livello dell'organigramma appartenenti, nessuno escluso.

D.5. Linee di condotta

I documenti di rischio attualmente in vigore offrono un esaustivo quadro degli ambienti lavorativi e dei rischi connessi con il tipo di attività in essi svolta.

Tutti gli esponenti aziendali, nessuno escluso, devono quindi obbligatoriamente uniformarsi alle disposizioni comportamentali da questi specificamente previste e imposte. La responsabilità per gli incidenti sul lavoro ingloba anche la mancata vigilanza da parte di tutti gli organi aziendali che svolgono il ruolo di datore di lavoro.

In particolare quindi, Gestione Italia dispone che l'amministratore sia in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, attraverso la necessaria documentazione, di aver interagito in continuo con l'ambiente di lavoro, attraverso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al fine, non solo di prevenire eventuali nuovi rischi, ma anche di eliminare o, se ciò è possibile, ridurre i rischi evidenziatisi.

Atteso che l'integrità fisica riconducibile al concetto generale di salute è il bene più prezioso di cui ognuno è portatore, Gestione Italia fa appello a tutti gli esponenti aziendali, affinché operino all'interno dell'ambiente lavorativo con la massima attenzione, concentrazione e diligenza, evitando per quanto possibile, distrazioni o comportamenti che non siano adeguati al corretto stile comportamentale.

Gestione Italia ricorda a tutti gli esponenti aziendali, inoltre, che la sua filosofia aziendale esclude in modo assoluto che qualcuno di essi possa agire nell'interesse della Società, in violazione della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, per cui ogni e qualsiasi violazione non può che essere ricondotta all'esclusiva ed unica responsabilità di chi la pone in essere e di chi omette di vigilare affinché ciò non avvenga.

D.6. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 - septies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto di tutte le procedure previste dalla legislazione e documentazione in materia di protezione e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, attraverso il monitoraggio dell'azione in concreto realizzata dal datore di lavoro e dagli altri organi specificamente indicati dalla normativa di settore. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato in relazione alla Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Gestione Italia eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Gestione Italia S.p.A.

Sede legale e operativa Piazzale Luigi Sturzo n.9 - 00144 Roma
Tel. 06 87601544 Fax 06 81156797
P.I./C.F. 13495531009 -R.E.A.Roman.1451968
Cap. Soc. € 2.500.000,00

Gestione Italia
Gas & Power

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO

ai sensi del D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “D”

PARTE SPECIALE "D"

REATI AMBIENTALI

INDICE

C.1. Definizioni 2

C.2. Le tipologie dei reati ambientali (art. 25- *undecies* del Decreto) 2

C.3. Aree a rischio 11

C.4. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione 11

C.5. Principi procedurali specifici 12

C.6. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza 13

C.1. Definizioni

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "C" qui di seguito indicate:

Cod. Ambientale o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

CER: codice di identificazione dei rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

Gestione di rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Ambientale, istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

C.2. Le tipologie dei reati ambientali (art. 25- *undecies* del Decreto)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante " Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" *ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo* 25-undecies, *l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.*
Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod.pen.).
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Ambientale), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Ambientale) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Ambientale);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Ambientale), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Ambientale), miscelazione di rifiuti

pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Ambientale) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Ambientale);
5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Ambientale);
6. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Ambientale);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Ambientale);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Ambientale);
9. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Ambientale) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Ambientale);
10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Ambientale)
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25 undecies previste da:

A) Codice Penale

A.1) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:
a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).
Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche

protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).
Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

A.2) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».
La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

B) Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

B.1) Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Ambientale

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) **scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.**

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Ambientale sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Ambientale.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Ambientale a cui si fa rinvio.

b) **scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari**

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Ambientale prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Ambientale.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) **violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee**

All'art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Ambientale

d) **violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate.**

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Ambientale è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Ambientale

L'art. 256 Cod. Ambientale sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Ambientale sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Ambientale.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Ambientale punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere - pericolosi e non pericolosi - poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Ambientale.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Ambientale, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei rifiuti - tra cui anche il Produttore - sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Ambientale.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno″.

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;

(b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché

(c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Ambientale.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Ambientale, le attività non autorizzate di Miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti Pericolosi con rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Ambientale. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Ambientale

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Ambientale, la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Ambientale.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179";

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Ambientale

L'art. 257 Cod. Ambientale, concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb..

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Ambientale è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Ambientale.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è

un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.
Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» *(Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 - ud. 13 aprile 2010), n. 22006).*
Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Ambientale.

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Ambientale

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Ambientale
In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 *è* dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 - ud. 12 gennaio 2011 - n. 16702).

B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Ambientale - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti.
Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Ambientale, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Ambientale relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria - ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Ambientale - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Ambientale.
Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Ambientale - Traffico illecito di rifiuti.
Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.
Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di

rifiuti effettuata:
(a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
(b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
(c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
(d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
(e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.
La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).
B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Ambientale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Ambientale è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Ambientale.
B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Ambientale - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
L'art. 260-bis comma 6 Cod. Ambientale punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.
Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.
B.8) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Ambientale - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti.
Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Ambientale, è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Ambientale, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Ambientale o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità

competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L.n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
c) Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animiali o vegetali o a parti di queste.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 150 quote a un massimo di 800 quote.
Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

C.3. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio per la Gestione Italia. S.r.l. risultano essere le seguenti:

1. individuazione e selezione degli operatori ambientali terzi cui conferire i rifiuti prodotti dall'azienda ai fini del relativo smaltimento/recupero;
2. verifica delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni d'obbligo degli operatori ambientali terzi cui conferire i rifiuti prodotti dall'azienda;
3. verifica della corretta tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti prodotti in azienda e conferiti a terzi autorizzati al relativo smaltimento/recupero;
4. verifica della correttezza e veridicità dei documenti connessi alla gestione dei rifiuti.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di la Gestione Italia. S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.4. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Gestione Italia. S.r.l. - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.
In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. disposizioni contenute nel D.lgs 152/2006;
2. leggi, regolamenti o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente;
3. Codice etico.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo capitolo C.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati individuati nella presente Parte Speciale.

C.5. Principi procedurali specifici

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 undecies, Gestione Italia ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "C".
Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.
In particolare, Gestione Italia:

A) si adopera, per quanto di propria competenza, per una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:

- gestisce rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale.

B) verifica che gli operatori ambientali terzi cui vengono conferiti i rifiuti prodotti in azienda ai fini del relativo smaltimento/recupero siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto;

C) verifica che il formulario di identificazione dei rifiuti prodotti in azienda e conferiti a terzi autorizzati al relativo smaltimento/recupero sia correttamente compilato;

D) verifica che la ricezione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti - prodotti in azienda e conferiti a terzi autorizzati al relativo smaltimento/recupero - avvenga nel termine prescritto dall'art. 188 del D.Lgs 152/2006: in caso di ritardo nella ricezione, la società provvede immediatamente, ai sensi dell'art. 188 citato, alla denuncia alla Provincia competente;

E) garantisce la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nonché delle copie dei formulari ricevuti;

F) verifica e controlla che nessun dipendente della società provveda in proprio alla gestione dei rifiuti prodotti in azienda;

G) garantisce che il personale incaricato alla gestione dei rifiuti sia adeguatamente preparato a detta mansione, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti;

H) garantisce piena collaborazione ai soggetti incaricati al controllo dell'attività, consentendo agli stessi l'accesso al sito aziendale: al riguardo, è previsto il divieto di alterare o manipolare le informazioni inviate all'Autorità competente, omettere l'invio di informazioni prescritte dall'autorizzazione e di rifiutarsi di esibire i documenti richiesti nel corso di un controllo svolto dall'Autorità competente.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui alle precedenti lettere B), C) e D), nei contratti stipulati con gli operatori ambientali terzi cui vengono conferiti i rifiuti prodotti in azienda ai fini del relativo smaltimento/recupero deve essere contenuta apposita clausola risolutiva espressa a favore della Gestione Italia in base alla quale ogni violazione da parte degli stessi delle norme di cui alla presente parte speciale dà diritto alla Gestione Italia. di risolvere unilateralmente il contratto, ovvero in alternativa di richiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto, fatta salva in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla

società come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs 231/2001 e/o di ogni altra sanzione amministrativa e penale prevista dal D.lgs 152/2006 e da ogni altra normativa vigente in materia ambientale.

C.6. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Gestione Italia eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Gestione Italia garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV e gli Esponenti Aziendali che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo C.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Gestione Italia S.p.A.

Sede legale e operativa Piazzale Luigi Sturzo n.9 - 00144 Roma
Tel. 06 87601544 Fax 06 81156797
P.I./C.F. 13495531009 -R.E.A.Roman.1451968
Cap. Soc. € 2.500.000,00

Gestione Italia
Gas & Power

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO

ai sensi del D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “E”

PARTE SPECIALE "E"

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)

INDICE

B.1. Definizioni 2

B.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto) 2

B.2.1 Le tipologie di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto) 3

B.3. Aree a rischio 7

B.4. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione 7

B.5. Principi procedurali specifici 8

B.6. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza 11

B.1. Definizioni

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "B" qui di seguito indicate:

- Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password).
- Dati Informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.
- Delitti Informatici: i reati di cui all'art. 24-bis del Decreto.
- Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
- Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
- Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.
- Peer to Peer: meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di personal computer, di regola utilizzati per scambio di file con contenuti audio, video, dati e software.
- Piano di Sicurezza: documento che definisce un insieme di attività coordinate che devono essere intraprese per implementare la politica di sicurezza del sistema.
- Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.
- Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.
- Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei data base e delle applicazioni aziendali.
- Spamming: invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.
- Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

B.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "E", così come indicati agli artt. 24-bis del Decreto, che si propone di ottenere un corretto utilizzo delle risorse informatiche ed è caratterizzata da principi procedurali che mirano a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

B.2.1 Le tipologie di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione), ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615-quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara

• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod.pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per il Gestione Italia.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici possono essere di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

B.3. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, , le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet di Gestione Italia.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dagli amministratori di Gestione Italia al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

B.4. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Gestione Italia- a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti, per le parti di proprio interesse, nei seguenti documenti:

1. Codice Etico;
2. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
3. ogni altra normativa interna rilevante ai fini della presente parte speciale.

B.5. Principi procedurali specifici

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate di Gestione Italia, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree.

In particolare, è vietato:

1. connettere ai sistemi informatici di Gestione Italia, personal computer, periferiche e altre apparecchiature, o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
2. procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso;
3. modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
4. acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati, ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
5. ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle autorizzate da Gestione Italia;
6. divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Gestione Italia le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;

7. accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;

8. manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

9. sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

10. accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc);

11. comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Gestione Italia, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

12. mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

13. lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;

14. inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati.

Il Gestione Italia si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:

- mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;

2. prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

3. far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico

documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;

4. informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso; impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

5. limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;

6. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

7. dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

8. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Gestione Italia e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

9. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare - in presenza di accordi sindacali - presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;

10. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Gestione Italia, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte del Gestione Italia;

11. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Gestione Italia, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

12. prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

13. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

14. provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

15. prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne Gestione Italia da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi; prevedere che negli stessi rapporti vengano sottoscritti specifici documenti con cui si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informative aziendali con cui entrano in contatto.

B.6. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 -bis e 24 -nonies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-bis e 25-nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti del Gestione Italia eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Il Gestione Italia garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo B.4 della presente Parte Speciale.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Gestione Italia S.p.A.

Sede legale e operativa Piazzale Luigi Sturzo n.9 - 00144 Roma
Tel. 06 87601544 Fax 06 81156797
P.I./C.F. 13495531009 -R.E.A.Roman.1451968
Cap. Soc. € 2.500.000,00

Gestione Italia
Gas & Power

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO

ai sensi del D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “F”

PARTE SPECIALE "F"

PROGRAMMA CONFORMITÀ ANTIRICICLAGGIO

INDICE

F.1. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro e utilità di provenienza illecita nonché l'autoriciclaggio 2

F.2. Aree di attività a rischio di commissione di reati 13

F.3. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio 15

F.4. Identificazione dei responsabili 15

F.5. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza 15

F.6. Flussi informativi 16

F.1. I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro e utilità di provenienza illecita nonché l'autoriciclaggio

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale il denaro proveniente da attività criminose e viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso.

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 231/2007, nel recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. 231/2001, l'art. 25-octies, ai sensi del quale l'Ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

L'introduzione dell'art. 25-octies non rappresenta però l'unica innovazione prevista dal d.lgs. 231/2007. Il legislatore d'urgenza, infatti, nel recepimento della direttiva CE, ha anche modificato la normativa antiriciclaggio prima vigente, prevedendo, inoltre, anche una nuova categoria di soggetti tenuti alla sua applicazione.

La tutela del sistema finanziario viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n. 56/04.

In particolare, la definizione di riciclaggio adottata dal d.lgs. 231/2007 recepisce quella contenuta nell'art. 1, co. 2, della direttiva 2005/60/CE ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal codice penale negli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1. Per il sistema penale delineato dalla normativa codicistica stricto sensu, infatti, il reato di riciclaggio non si applicava, almeno fino alla data del 1° gennaio 2015, a chi aveva commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che avevano commesso il reato che ha generato tali proventi (cd. "autoriciclaggio") erano infatti considerati come post factum non punibile, ed in alcuni casi specifici lo sono rimasti. Il concetto di autoriciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 231/2007, ancorché ai soli fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

Da ultimo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001:

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-ter e 648-ter.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché autoriciclaggio».

Dal 1° gennaio 2015 il reato di autoriciclaggio, così come disciplinato dall'art. 648-ter.1 del c.p., entra quindi a far parte del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Lo sviluppo dei mercati finanziari, le innovazioni tecnologiche e finanziarie e la globalizzazione hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente, gli operatori devono fronteggiare crescenti rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni illecite.

Ai fini di un corretto adempimento dei suddetti obblighi e di un efficace governo dei rischi è indispensabile la predisposizione di adeguati presidi organizzativi, la cui articolazione va modulata alla luce delle specificità dell'attività svolta dai destinatari della disciplina e delle relative dimensioni organizzative e caratteristiche operative.

1.1. I rapporti tra i due Decreti n. 231 (2001 e 2007)

In materia di responsabilità amministrativa da reato, dunque, l'Ente dovrà prevenire – per mezzo del Modello organizzativo – il rischio dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego e di autoriciclaggio commessi nel suo interesse o a sua vantaggio, facendo però riferimento alla nozione che il codice penale – e non la normativa antiriciclaggio – fornisce di tali reati.

Ciò posto, considerato che le fattispecie delittuose in questione possono – così come costruite dal codice penale – essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio va esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente.

Tale attinenza potrebbe, ad esempio, ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

1.2. Ricettazione (648 c.p.)

L'art. 648 c.p. prevede che: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione di reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L'incriminazione mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Il codice classifica la norma in esame fra i reati contro il patrimonio, tuttavia nel delitto in parola è insita anche un'offesa agli interessi dell'amministrazione della giustizia.

Poiché oggetto materiale della ricettazione devono essere denaro o, in genere, cose di provenienza criminosa, il reato presuppone che un altro reato sia stato commesso in precedenza; deve trattarsi di delitto non bastando una semplice contravvenzione.

In ogni caso la condanna per ricettazione non può aver luogo, se prima non è stato riconosciuto esistente, nei suoi elementi essenziali, il delitto presupposto, anche se di questo non sia stato accertato l'autore.

Soggetto attivo della ricettazione può essere qualsiasi persona escluso l'autore o il compartecipe del delitto precedente, come si rileva dalla riserva contenuta nell'art. 648 "fuori dei casi di concorso nel reato". Per costoro l'uso, il godimento, l'occultamento delle cose provenienti dal delitto costituisce la naturale prosecuzione della condotta criminosa.

Soggetto attivo non può nemmeno essere il soggetto passivo del delitto precedente, per l'ovvia ragione che costui non esorbita dall'ambito dei propri diritti se riacquista la cosa che gli appartiene.

Oggetto materiale della ricettazione, come si è già detto, sono il denaro e le cose provenienti da qualsiasi delitto.

L'espressione "proveniente da delitto" non equivale a "corpo di reato", ma è più lata, comprendendo tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, e precisamente, oltre a ciò che ne costituisce il profitto o il prodotto o il prezzo, ogni cosa che ha servito o fu destinata a commettere il fatto medesimo.

La condotta dell'agente consiste nell'acquistare, ricevere o occultare quanto accennato in precedenza, ovvero nell'intromettersi per farle acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si consuma quando uno dei fatti indicati nella norma incriminatrice può dirsi realizzato. Per l'esistenza del dolo, si richiede anzitutto la volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi. Occorre inoltre la consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro o delle altre cose acquistate, ecc.

Oltre alla volontà e alla consapevolezza, è indispensabile il fine di procurare a se o ad altri un profitto, ciò che configura un'ipotesi di dolo specifico. Pertanto, per la consumazione del reato, non è necessario che l'agente abbia conseguito il profitto avuto di mira.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- attività negoziali, a titolo gratuito od oneroso, mediante le quali l'agente consegue il possesso del bene di provenienza illecita (acquisto);
- conseguimento - anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza - del possesso del bene proveniente dal delitto (ricezione);
- nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto presupposto (occultamento);
- attività di mediazione, da intendersi in senso civilistico (come precisato nella giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Di seguito sono indicate le possibili aree – funzioni – attività che possono essere

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)

- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

1.3. Riciclaggio (648 bis c.p.)

L'art. 648 bis c.p. prevede che: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore al massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò in attività economiche produttive lecite. In tal modo la norma persegue anche un

obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

La fattispecie di riciclaggio è stata inserita nel codice per effetto dell'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella l. 18 maggio 1978, n. 191, in seguito ha subito una serie di modifiche imposte dall'art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328.

Poiché l'interprete è di fronte ad una ipotesi particolare di intromissione volta a far realizzare un illecito profitto, la ragione del punire è per un lato quella stessa che presiede al precedente delitto di ricettazione. Ma la figura in esame, poiché accentua più genericamente anche il profilo dell'aiuto per gli autori di delitti non colposi, richiama alla mente per altro aspetto il favoreggiamento reale. Non sembra dubbio che il reato offenda anche l'amministrazione della giustizia.

Anche per tale reato soggetto attivo può essere chiunque, eccezion fatta per chi ha concorso nel precedente reato.

Quanto all'oggetto materiale si è sostituito all'inciso "denaro o cose", di originaria formulazione, quello "denaro, beni o altre utilità".

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo
- compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, basta al momento volitivo del dolo la coscienza e volontà di sostituire le utilità o di ostacolare l'accertamento della loro provenienza con la sola scienza che essa si ricollega ad un delitto doloso.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

a) sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; compimento di atti negoziali volti a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità (trasferimento).

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;

- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adozione di tutti i presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa di riferimento e di quelli ulteriori utili a garantire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile della segnalazione delle operazioni sospette; adeguata verifica delle clientela e individuazione del titolare effettivo; registrazione dei dati e delle informazioni; obblighi di astensione; verifica del ricorrere degli indicatori di anomalia; formazione del personale; ecc.)
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;

- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali (se previste)

1.4. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

L'art. 648 ter c.p. prevede che: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il delitto di cui all'art. 648 ter è stato inserito nel codice penale con l'art. 24 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e poi modificato dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

Il reato presenta una struttura analoga rispetto a quella del riciclaggio: uguale è il presupposto della provenienza delle attività da delitto, uguale l'operatività della norma nel caso di soggetti non imputabili o non punibili o quando manchi una condizione di procedibilità dei delitti a monte; uguale la formula di riserva che prospetta un postfatto non rilevante nel caso di concorso nel reato principale, uguali l'oggetto materiale e una circostanza specifica. La condotta, espressa all'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende coinvolgere la vasta cerchia di intermediari bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con operazioni illecite di particolare raffinatezza. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto a quella del termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque". Inoltre la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648 bis.

Se si vuole segnare la linea di demarcazione con la fattispecie dell'art. 648 bis, le difficoltà diventano notevoli. Difatti, sembra difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato. L'impedimento all'identificazione di quest'ultimo e il trasferimento di utilità per tale scopo sono finalità realizzabili proprio attraverso meccanismi economico – finanziari, così che la sfera d'azione dell'art. 648 bis viene ad assorbire quella dell'art. 648 ter, col risultato di toglierle quasi del tutto rilievo.

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego del denaro, beni o altre utilità nelle attività economiche o finanziarie interdette.

Il dolo è generico e si sostanzia nella coscienza e volontà della condotta da parte di chi sa che le utilità impiegate provengono da delitto. Per l'individuazione delle specifiche procedure da adottare da parte dell'ente per la prevenzione dei reati compresi nella presente sezione si rinvia al paragrafo 3.10. delle linee guida, anche ai fini dell'identificazione delle relative aree di rischio.

Il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'impiego di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o di riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Si può concludere che la specificità del reato rispetto al riciclaggio è nel fatto che le finalità di far "perdere le tracce" della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità è perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche e finanziarie.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- investimento, ossia utilizzo a fini di profitto dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie.

Dopo aver individuato le occasioni in cui può essere commesso e le aree interessate dal reato, bisogna ora individuare i campi di attenzione:

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie e investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- attività di investimento con il patrimonio libero;
- disponibilità di fondi;
- vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa.

Per concludere la trattazione, è necessario indicare quali sono gli strumenti per rilevare e prevenire la commissione del reato:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici-protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato)
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinati dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali), degli istituti di credito utilizzati (es., sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifica della Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuali utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture;
- applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A., ai reati societari e ai reati di market abuse;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure aziendali se previste.

1.5. Autoriciclaggio (648 ter1 c.p.)

L'art. 648 ter1 c.p. prevede che: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Questa figura di reato, introdotta, tra i reati presupposto del D. Lsg. 231/2001 dall'art. 3, comma 5, dalla L. 186/2014, è stata sino ad ora sconosciuta al nostro ordinamento, che non sanzionava specificatamente la condotta di colui il quale riciclava in prima persona, ovvero sostituiva o trasferiva denaro, beni, o altre utilità che aveva ricavato commettendo egli stesso un reato.

La fattispecie in esame, pertanto, prevede una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, cerca di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Inoltre, l'art. 648 ter1 c.p. prevede al comma 4 un elemento scriminante, in virtù del quale non rilevano ai fini dell'imputabilità del reato di autoriciclaggio le ipotesi di destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale dei proventi del primo reato.

Il comma 5, invece, prevede l'aumento della pena nel caso in cui i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Pertanto, ad esempio, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla Società, è possibile incorrere anche nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Per questo tipo di delitto, all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stata stabilita la pena della

reclusione superiore nel massimo a cinque anni della reclusione, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Inoltre, nei casi di condanna, si applica all'Ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

Per quanto riguarda le "Occasioni"; le "Aree di attività coinvolte" e gli "Strumenti" implementati dalla Società per la prevenzione della commissione di tale reato, vale quanto già sopra esposto per i precedenti reati.

F.2. Aree di attività a rischio di commissione di reati

Al fine della redazione della presente Parte Speciale sono state analizzate anche le procedure previste dal Manuale di Gestione della Qualità (MGQ).

La Società ha formalizzato ed attuato diverse procedure (da Manuale di Gestione della Qualità) per la gestione degli acquisti di materiali, beni, prodotti e servizi necessari per lo svolgimento della propria attività.

Si riporta uno stralcio del MGQ (ultima revisione del 2013) in cui viene disciplinato l'intero processo di approvvigionamento:

I fornitori della Gestione Italia che influenzano la qualità del servizio sono:

Fornitori di:

- Apparecchiature
- Macchinari/automezzi
- Materiali di consumo (detergenti, sanificanti, disinfettanti, emulsioni protettive, etc.) o Servizi di consulenza
- Automezzi ed apparecchiature per nettezza urbana
- Ricambi ed accessori per automezzi
- Carburante per automezzi
- Servizi di manutenzione

La Gestione Italia assicura la conformità dei prodotti e servizi acquistati attraverso la scelta, la valutazione e la qualifica dei propri fornitori, in accordo alla PR 7.4.1. alla quale si rimanda per il dettaglio procedurale.

I dati di acquisto sono contenuti nell'ordine o nel contratto scritto che riporta una precisa specifica del tipo di servizio o prodotto da acquistare, nonché una dettagliata elencazione dei documenti contrattuali, dei termini di consegna e delle clausole tecniche, di qualità, documentali e commerciali da rispettare.

I documenti di acquisto consistono generalmente in:

- Richiesta di offerta;

- Ordine di acquisto o lettera di incarico o contratto.

Nell'ipotesi che il fornitore non sia stato sottoposto al processo di qualifica è necessario eseguire preliminarmente tutti i passaggi riportati sopra.

Qualunque funzione in azienda abbia la necessità di approvvigionarsi dei prodotti/servizi, deve farne richiesta a RUA.

RUA al ricevimento della Richiesta verifica che i dati di acquisto siano completi e quando necessario li integra consultando il richiedente ed accerta l'attendibilità del termine di consegna. A questo punto RUA, tenendo conto dei termini di consegna, evidenza della urgenza dell'approvvigionamento, compila l'Ordine di acquisto o per ordini più complessi la richiesta d'offerta.

Le modalità operative sono riportate in dettaglio nella PR 7.4.2 "Gestione acquisti"

Sugli ordini di acquisto vengono riportati, oltre alle normali condizioni commerciali, tutti i dati necessari a definire chiaramente i prodotti e i servizi ordinati e le relative caratteristiche. I prodotti acquistati vengono controllati al ricevimento.

La Gestione Italia si riserva comunque il diritto di accertare alla fonte che i servizi/prodotti acquistati siano conformi ai requisiti specificati negli ordini di acquisto.

Nel caso in cui siano previsti controlli o prove presso i fornitori, questi vengono chiaramente indicati nell'ordine di acquisto o nei documenti ad esso allegati.

La Gestione Italia e il cliente, se specificato nell'ordine o nel contratto, hanno il diritto di accertare presso il fornitore se questi è attrezzato per fornire il servizio o il prodotto così come richiesto.

La Gestione Italia, se specificato, ha il diritto di accertare la conformità del prodotto presso il fornitore, come previsto dall'ordine di acquisto.

Quando specificato nel contratto, il cliente ha il diritto di accertare che il prodotto o servizio fornito sia conforme ai requisiti specificati. La Gestione Italia conserva comunque la piena responsabilità per la qualità del servizio fornito al cliente.

La Gestione Italia ha posto in essere un controllo al ricevimento su prodotti, servizi.

Alla luce di quanto già previsto nel Manuale di Gestione della Qualità e di quanto emerso durante le interviste e sui questionari compilati dalle funzioni coinvolte nei processi oggetto di analisi, si segnalano alcuni controlli in essere che hanno rilevanza ai fini della presente Parte Speciale:

- viene effettuata una valutazione dei Fornitori;
- le richieste di acquisto vengono autorizzate da una funzione diversa da quella richiedente;
- viene regolarmente effettuata una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- il pagamento dei fornitori avviene solo in seguito alla conferma del ricevimento del bene/servizio e alla verifica della conformità del bene/servizio all'ordine ricevuto. Il pagamento viene effettuato unicamente se vi è corrispondenza tra DOCUMENTAZIONI CONTRATTUALI - ORDINE - DDT - STATO MERCE - FATTURE;
- sono previste verifiche settimanali sulla Tesoreria (i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifici bancari);
- i pagamenti con emissione di assegni avvengono esclusivamente con la clausola di non trasferibilità;
- i pagamenti in contanti avvengono nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento (999,00 euro);
- prima di ogni incasso e pagamento viene verificata la corrispondenza tra le partite aperte e lo scadenziario. A pagamento o incasso avvenuto, periodicamente, vengono controllate le partite aperte, sia scadute sia a scadere.

F.3. Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari di:

- Osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano attività sensibili in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Conoscere la normativa di riferimento e le procedure aziendali relative alla specifica attività o funzione da loro svolta;
- Informare l'azienda di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel presente Modello o di eventuali dubbi o incertezze interpretative o applicative delle disposizioni in esso contenute;
- Conoscere e rispettare le regole e le prescrizioni contenute nel Manuale Antiriciclaggio e nei presidi antiriciclaggio adottati dalla Società.

F.4. Identificazione dei responsabili

Ogni operazione a rischio potenziale rientrante nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine deve essere identificabile un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola o pluralità di operazioni, così come previsto da procedure e politiche aziendali esistenti a presidio dell'operazione che inerisce l'area sensibile.

F.5. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di Organizzazione per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 octies del d.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati dalla stessa considerati ed analizzati. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano

rilevate violazioni significative delle norme di riferimento, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può partecipare agli incontri organizzati dalla Società nonché accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società deve istituire, a favore dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio del rispetto del Modello di organizzazione, di gestione e controllo, nonché di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante (procedure aziendali, codice etico, ecc.).

F.6. Flussi informativi

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure ad hoc, richiesta dall'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di Vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Gestione Italia S.p.A.

Sede legale e operativa Piazzale Luigi Sturzo n.9 - 00144 Roma
Tel. 06 87601544 Fax 06 81156797
P.I./C.F. 13495531009 -R.E.A.Roman.1451968
Cap. Soc. € 2.500.000,00